Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 51

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 20 dicembre 2000 Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 268 del 16 novembre 2000)

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 ottobre 2000, n. 0361/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità di devoluzione dei finanziamenti per i programmi comunali ex articolo 21 della legge regionale 63/1977 relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione nel settore dell'edilizia abitativa privata nelle zone terremotate. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale dispone che i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi regionali sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di bilancio e finanze, come previsto dall'articolo 139 - comma 2 - lettera b) - della legge regionale 37/1993, procede a stabilire i criteri di devoluzione delle somme annualmente disponibili per il finanziamento dei programmi comunali degli interventi edilizi, da approvare ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che i finanziamenti dei programmi comunali vengono utilizzati dai funzionari delegati delle Amministrazioni comunali per l'erogazione dei contributi spettanti ai privati al fine di provvedere alla riparazione e ricostruzione nei Comuni terremotati degli immobili destinati ad uso abitativo e ad uso misto;

PRESO ATTO che i termini di presentazione delle domande di contributo, dei progetti e dei contratti d'acquisto sono tutti chiusi;

RILEVATO che i programmi annuali di edilizia abitativa consistono in elenchi di interventi con l'indicazione dei nominativi dei beneficiari e degli importi dei contributi spettanti a ciascuno di essi;

RILEVATO ancora che nella gran parte dei casi i fabbisogni di edilizia abitativa indicati dai Comuni nei programmi annuali consistono nell'indicazione delle somme necessarie all'erogazione della rata di saldo dei contributi a fronte di interventi di riparazione o di ricostruzione regolarmente ultimati;

ATTESO che l'attività di erogazione dei fondi di edilizia abitativa da parte dei funzionari delegati delle Amministrazioni comunali è completamente vincolata nell'«an» al possesso di requisiti stabiliti dalla legge e nel «quantum» al rispetto di parametri di contenimento della spesa;

RITENUTO di dover stabilire, quale criterio unico per la concessione dei finanziamenti in argomento, in analogia ad altri settori di attività amministrativa, connessi al processo di ricostruzione delle zone terremotate, che presentano esigenze similari, l'ordine cronologico derivante dalla presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti, trattandosi di attività in via di graduale esaurimento, sebbene ancora cospicua, priva comunque di contenuti di discrezionalità amministrativa;

RITENUTO ancora, per motivi di economicità dell'azione amministrativa, di dover attribuire al criterio summenzionato una valenza di carattere permanente tale da potersi applicare non solo ai programmi dell'esercizio in corso ma anche ai programmi annuali degli esercizi futuri;

RITENUTO, infine, che il criterio di devoluzione dianzi indicato sia congruo in rapporto all'esigenza di un rapido utilizzo dei fondi disponibili per il finanziamento dei programmi di edilizia abitativa, tenuto anche conto che i relativi stanziamenti di bilancio sono globalmente destinati al completamento del processo di ricostruzione delle zone terremotate e quindi sono sufficienti a far fronte non solo alle necessità finanziarie dell'esercizio in corso ma anche degli esercizi futuri;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SENTITA la 1ª Commissione permanente, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 14 settembre 2000;

SENTITO il competente Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, che si è espresso favorevolmente sul testo regolamentare proposto nella seduta del 3 ottobre 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2932 del 3 ottobre 2000;

DECRETA

È approvato il regolamento concernente «Criteri e modalità di devoluzione dei finanziamenti per i programmi comunali ex articolo 21 della legge regionale 63/1977 relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione nel settore dell'edilizia abitativa privata nelle zone terremotate», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 135

Criteri e modalità di devoluzione dei finanziamenti per i programmi comunali ex articolo 21 della legge regionale 63/1977 relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione nel settore dell'edilizia abitativa privata nelle zone terremotate.

Art. 1

(Criteri di devoluzione dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito, quale unico criterio permanente di devoluzione delle somme necessarie al finanziamento dei programmi comunali relativi agli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di abitazione e ad uso misto indicati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20 della legge regionale 63/1977, l'ordine cronologico derivante dalla presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti.

Art. 2

(Modalità di devoluzione dei finanziamenti)

1. La documentazione necessaria per ottenere i finanziamenti è la seguente:

a) domanda del funzionario delegato indicante l'importo complessivo necessario al finanziamento del programma annuale degli interventi edilizi;

b) copia autentica della deliberazione comunale di approvazione del programma annuale degli interventi edilizi contenente l'elenco nominativo dei beneficiari delle provvidenze regionali con l'indicazione degli importi dei contributi da erogare ai singoli beneficiari;

c) copia autentica della deliberazione della Comunità montana o collinare competente per territorio recante il parere di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, sul programma annuale degli interventi edilizi;

d) dichiarazione del Funzionario delegato in merito all'utilizzo delle somme precedentemente assegnate.

2. Il finanziamento del programma annuale degli interventi edilizi sarà assegnato in base alla effettiva necessità finanziaria esposta nella domanda dal Funzionario delegato, tenuto conto di eventuali somme precedentemente assegnate e non ancora impegnate dal Funzionario delegato medesimo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 ottobre 2000, n. 0363/Pres.

Regolamento per la definizione dei costi standardizzati dei servizi di trasporto pubblico locale e dei relativi ricavi di esercizio per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 41/1986. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, concernente la disciplina e l'organizzazione del trasporto pubblico locale di interesse regionale nel Friuli-Venezia Giulia;

ATTESO che in base all'articolo 48 di detta legge regionale 41/1986 la Giunta regionale annualmente delibera il programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale comprendente, tra gli altri elementi, i ricavi presunti ed il costo standard corrente di tali servizi, distinto per categoria e modi di trasporto e per condizioni territoriali e ambientali in cui essi vengono svolti;

RILEVATO che la definizione di detti elementi ha immediato riflesso sulla determinazione dei contributi da corrispondere alle Aziende di trasporto pubblico locale per i servizi svolti;

ATTESO che per tale motivo, ai fini della conformità alle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 29/1992, la Giunta regionale nella seduta del 16 luglio 1999, ha approvato con la delibera n. 2297, registrata alla Corte dei conti addì 27 settembre 1999, Registro 1, foglio 377, i «criteri per la determinazione del costo standard e per la valutazione dei ricavi di esercizio dei trasporti pubblici locali» per l'anno 1999;

PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 20/1997 prevede che le concessioni regionali e provinciali sono prorogate sino all'inizio del servizio in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell'articolo 15 della legge medesima;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 20/1997, come modificato dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che rinvia all'1 gennaio 2001 il regime delle nuove concessioni sopra citate;

RITENUTO opportuno procedere pertanto alla determinazione dei sopraddetti criteri anche per l'anno 2000, onde consentire il rispetto dell'articolo 49 della legge regionale 41/1986 che prevede di approvare per il relativo esercizio finanziario: la formulazione iniziale del programma; eventuali assestamenti dello stesso; l'assestamento definitivo del programma sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi;

VISTO l'articolo 30, comma 1, della legge regionale 7/2000 che stabilisce che tali criteri sono predeterminati con regolamento;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

ATTESO che sul medesimo il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2000, n. 2898;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la definizione dei costi standardizzati dei servizi di trasporto pubblico locale e dei relativi ricavi di esercizio per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 41/1986» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 134

Regolamento per la definizione dei costi standardizzati dei servizi di trasporto pubblico locale e dei relativi ricavi di esercizio per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 41/1986.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la metodologia di calcolo e valutazione di parametri e coefficienti per la determinazione dei costi standardizzati dei servizi di trasporto pubblico locale e dei relativi ricavi di esercizio intesi alla quantificazione dei corrispondenti contributi regionali per l'anno 2000.

TITOLO II

METODOLOGIA DI CALCOLO
DEI COSTI STANDARDIZZATI

Art. 2

Dimensioni aziendali e caratteristiche planoaltimetriche

1. Al fine della individuazione dei costi di gestione delle aziende di trasporto pubblico locale dette aziende sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) aziende TPL che gestiscono servizi extraurbani di non più di 2 milioni di chilometri di percorrenza annua: E1;

b) aziende TPL che gestiscono servizi extraurbani di più di 2 milioni di chilometri di percorrenza annua: E2;

c) aziende TPL che gestiscono servizi urbani di non più di 10 milioni di chilometri di percorrenza annua: U1;

d) aziende TPL che gestiscono servizi urbani di più di 10 milioni di percorrenza annua: U2.

2. Per ogni singola azienda vengono riconosciuti i valori riguardanti le percorrenze montane di cui alla tabella A dell'allegato A.

Art. 3

Costo standardizzato

1. Il costo standardizzato dei servizi viene determinato, per le diverse categorie ed i diversi modi di trasporto, secondo l'espressione:

COSTO STANDARD = a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)

dove:

a) costo del personale: comprendente il costo del personale di guida e del personale ausiliario di movimento;

b) costo dei consumi: comprendente il costo del carburante;

c) costo di manutenzione dei mezzi: comprendente il costo dei materiali di ricambio, pneumatici, manodopera, lavorazioni esterne e pulizia dei mezzi;

d) costo di ammortamento dei mezzi;

e) costo di ammortamento degli impianti fissi;

f) costo delle spese generali;

g) costi particolari.

Art. 4

Costo del personale

1. Il costo del personale è dato dalla formula:

$$\frac{c.a.c.l.}{h} \times k\ 1.1 \times k\ 1.2 \times \frac{1}{v.c.}$$

dove:

c.a.c.l. = costo annuo conducente di linea, calcolato in base al contratto nazionale con riferimento al costo del conducente di linea di 6º livello con quattro scatti contrattuali; viene considerato anche il parziale riconoscimento degli oneri contrattuali derivanti dagli accordi di secondo livello previsti dall'articolo 6 del C.C.N.L. del 25 luglio 1997;

h = ore di lavoro contrattuali annue;

k 1.1 = coefficiente utilizzo turno, pari al rapporto tra ore conducente e ore guidate dallo stesso;

k 1.2 = coefficiente personale ausiliario di movimento;

v.c. = velocità commerciale della singola azienda.

2. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella B dell'allegato A.

Art. 5

Costo dei consumi

1. Il costo dei consumi è dato dalla formula:

$$\frac{\text{costo medio gasolio netto I.V.A. e sconti}}{\text{consumo standard (km/l)}}$$

2. Per le percorrenze montane viene riconosciuto un aggravio dei costi relativi ai consumi pari al 15%.

3. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella C dell'allegato A.

Art. 6

Costo di manutenzione

1. Il costo di manutenzione è dato dalla formula:

$$\frac{\text{costo annuo di manutenzione di un autobus (costo bus x P x R)}}{\text{percorrenza annuale standard (p.a.s.)}}$$

dove:

costo bus = costo ammissibile per un autobus di tipo unificato di 12 m. I.V.A. esclusa;

P = percentuale del costo che si assume quale costo di manutenzione;

R = coefficiente di riduzione da applicare alle Aziende di minori dimensioni.

2. Per le percorrenze montane il costo di manutenzione viene maggiorato del 15%.

3. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella D dell'allegato A.

Art. 7

Costo ammortamento mezzi

1. Il costo ammortamento mezzi è dato dalla formula:

$$\frac{\text{costo ammortizzabile}}{\text{percorrenza bus}} = \frac{\text{c.b. - (c.r. x perc.)}}{\text{p.a.s. x v.b.}}$$

dove:

c.b. = costo ammissibile per un autobus di tipo unificato di 12 metri;

c.r. = contributo regionale;

perc. = percentuale autobus usufruenti del contributo regionale;

p.a.s. = percorrenza annua standard;

v.b. = vita bus.

2. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella E dell'allegato A.

Art. 8

Costo ammortamento impianti fissi

1. Il costo ammortamento impianti fissi è dato dalla formula:

costo ammortamento mezzi x P%

2. Il costo di ammortamento degli impianti fissi viene valutato quale percentuale all'ammortamento autobus.

3. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella F dell'allegato A.

Art. 9

Costo spese generali

1. Per la determinazione del costo spese generali si assume come valore standard una percentuale delle componenti di costo di cui agli articoli 4,5,6,7,8, secondo la seguente formula:

sp. g. = P% x (a+b+c+d+e)

2. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella G dell'allegato A.

Art. 10

Costi particolari

1. Per la determinazione dei costi particolari vengono considerati i canoni delle autostazioni, riconoscendo alle aziende il 90% dell'onere effettivamente sostenuto

quale canone delle autostazioni o spese ad esso assimilabili.

2. Per la determinazione dei costi particolari viene considerata per la trenovia di Opicina, la differenza tra i costi effettivi di esercizio ed i ricavi.

3. Per la determinazione dei costi particolari vengono riconosciuti all'Azienda Multiservizi Goriziana eventuali minori ricavi derivanti dalla sperimentazione, prevista dalla legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 73, dell'utilizzo della carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel servizio urbano della città di Gorizia, ai fini del pagamento dei titoli di viaggio.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI RICAVI E DEI CONTRIBUTI

Art. 11

Ricavi

1. I ricavi vengono calcolati applicando la misura del 30,5% del costo standardizzato per quelle aziende ove la percentuale dei ricavi aziendali sui costi riconosciuti risulti inferiore o uguale al 30% e nella misura del 33,4% del costo standardizzato per quelle aziende ove la percentuale dei ricavi aziendali sui costi riconosciuti risulti superiore al 30%.

Art. 12

Contributi

1. L'ammontare dei contributi chilometrici da erogare alle aziende è dato dalla differenza tra i costi standard riconosciuti ed i ricavi chilometrici imposti.

2. L'ammontare complessivo del contributo standardizzato di gestione è dato dal contributo chilometrico per le percorrenze riconosciute.

3. Al contributo complessivo per gli oneri di esercizio vengono sommati:

- gli oneri relativi ai mutui contratti ai sensi dell'articolo 16 della legge 299/1980;
- il costo effettivo sostenuto da ogni singola Azienda per l'IRAP.

4. Per l'A.C.T. di Trieste, al contributo complessivo derivante dal costo standardizzato e dalle percorrenze su gomma riconosciute viene sommato il contributo relativo alla tramvia di Opicina calcolato, quale differenza tra i costi ed i ricavi denunciati dall'Azienda.

5. I contributi di esercizio non devono eccedere il disavanzo aziendale.

6. Nel caso di disavanzi inferiori all'ammontare complessivo della differenza costi standard-ricavi standard, il contributo riconoscibile coincide con i disavanzi dichiarati.

Allegato A

TABELLA A

SERVIZI EXTRAURBANI		SERVIZI URBANI	
A.C.T.	0%	A.C.T.	30%
A.P.T.	5%	A.T.M.	0%
A.T.A.P.	5%	A.M.G.	0%
S.A.F.	25%	A.T.A.P.	0%
SAITA	15%	A.P.T.	0%
GIORDANI	30%	S.A.F.	0%
A.T.V.O.	0%	SAITA	0%

TABELLA B

Servizio extraurbano		Servizio urbano	
c.a.c.l.	da determinare *	c.a.c.l.	da determinare *
h	1.650	h	1.650
k 1.1		k 1.1	
per E2	1,45	per U2	1,30
per E1	1,40	per U1	1,30
k 1.2		k 1.2	
per E2	1,140	per U2	1,15
per E1	1,080	per U1	1,14
v.c.		v.c.	
A.C.T.	37,51	per U2	15,50
A.P.T.	40,00	per U1	20,00
A.T.A.P.	37,80		
S.A.F.	39,72		
SAITA	37,51		
GIORDANI	36,50		
A.T.V.O.	40,00		

* in quanto solo ad anno concluso è possibile determinare a consuntivo l'effettivo costo

TABELLA C

costo gasolio	da determinare *
consumo standard	
extraurbano	3
urbano	2

* in quanto solo ad anno concluso è possibile determinare a consuntivo l'effettivo costo

TABELLA D

costo bus	360.000.000
P	0,09
R per E1	0,85
p.a.s.	
extraurbano	53.000
urbano	43.500

TABELLA E

costo bus	360.000.000
contributo regionale	0
perc.	0,85
p.a.s.	
extraurbano	53.000
urbano	43.500
v.b.	15

TABELLA F

P	
extraurbano	0,06
urbano	0,06

TABELLA G

P	
per E2 e U1	0,17
per E1	0,15

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 ottobre 2000, n. 0391/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani che aderiscono al Progetto A 3 denominato «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» di cui all'azione pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR o che fanno parte della «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» costituita a livello internazionale al fine di applicare i contenuti nella «Convenzione delle Alpi». Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con l'articolo 6, comma 204, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, si prevede il sostegno alla realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile nell'ambito dei territori dei comuni montani nel rispetti degli obiettivi e contenuti definiti con la «Convenzione delle Alpi»;
- per le citate finalità l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 205, della citata legge regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 % per specifici interventi di sviluppo locale sostenibile ai Comuni montani che aderiscono al Progetto A 3 denominato «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» di cui all'Azione Pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR o che fanno parte della «Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi» costituita a livello internazionale al fine di applicare i contenuti della «Convenzione delle Alpi»;
- gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi in parola sono demandati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che svolge altresì compiti attinenti all'attuazione del Progetto A3 di cui all'Azione Pilota «Spazio Alpino»;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 6, comma 206 della citata legge regionale 2/2000 la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai Comuni interessati;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

CONSIDERATO che il contributo ammissibile a finanziamento può essere concesso fino ad un massimo del 50% in relazione all'intervento proposto;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 3 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3053 del 13 ottobre 2000;

DECRETA

È approvato il Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani che aderiscono al Progetto A 3 denominato «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» di cui all'Azione Pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR o che fanno parte della «Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi» costituita a livello internazionale al fine di applicare i contenuti della «Convenzione delle Alpi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 27 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 28 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 50

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani che aderiscono al progetto A 3 denominato «Rete di comuni - Alleanza nelle Alpi» di cui all'azione pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR o che fanno parte della «Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi» costituita a livello internazionale al fine di applicare i contenuti della «Convenzione delle Alpi».

Art. 1

1. Il finanziamento previsto dall'articolo 6, commi 204, 205 e 206 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 per i progetti di sviluppo locale realizzati anche in forma associata è concesso ai Comuni montani che ade-

riscono al Progetto A 3 denominato «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» di cui all'Azione Pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR o che fanno parte della «Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi» costituita a livello internazionale al fine di applicare i contenuti della «Convenzione delle Alpi».

2. Per i progetti da realizzare in forma associata il finanziamento è assegnato al Comune delegato.

3. Le domande sono presentate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 2

1. I progetti ammessi al finanziamento devono essere coerenti con gli obiettivi definiti dalla Convenzione delle Alpi per i diversi seguenti campi di azione presi in considerazione dalla medesima: agricoltura di montagna, turismo, traffico, protezione della natura e tutela del paesaggio, gestione dei rifiuti, foreste montane, acqua, pianificazione territoriale, informazioni ed energia.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti volti a conseguire i seguenti obiettivi:

a) tutela e rivalutazione delle produzioni tipiche locali;

b) creazione di condizioni favorevoli per la vendita dei prodotti locali;

c) miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni montane;

d) realizzazione di offerta turistica di qualità dal punto di vista ambientale;

e) diversificazione ed innovazione dell'offerta turistica;

f) promozione di sistemi di razionalizzazione del trasporto locale e di trasporto combinato e delle comunicazioni;

g) promozione di sistemi innovativi ed ecocompatibili di utilizzo delle risorse naturali;

h) conservazione o recupero dell'equilibrio ecologico e delle biodiversità;

i) promozione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

l) recupero di aree dismesse, siti degradati a scopi turistici anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 3

1. Il finanziamento è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili indicate nel preventivo ed è erogato in unica soluzione.

2. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare le domande pervenute il finanziamento è ridotto in misura proporzionale.

Art. 4

1. Per la rendicontazione della spesa si applica la disposizione dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale, o dal funzionario che svolge funzione equipollente, inviata al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro un anno dall'erogazione del finanziamento attesta che l'attività per la quale è stato erogato il finanziamento è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste dal decreto di concessione.

3. Il Servizio autonomo sviluppo della montagna effettua i controlli nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 5

1. Per l'anno 2000 i Comuni montani aderenti al Progetto A3 denominato «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» dell'Azione Pilota di «Spazio Alpino» presentano la domanda di finanziamento, corredata del logo proposto per la diffusione dell'iniziativa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

2. Il logo dell'iniziativa è selezionato tenendo conto delle finalità dalla Convenzione delle Alpi e sarà adottato per la sua diffusione.

Art. 6

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 novembre 2000, n. 0431/Pres.

Legge regionale 46/1988, articolo 18. Comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 028/Pres. dell'1 febbraio 2000, con il quale è stato ricostituito il Comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 46/1988 e dell'articolo 32 della legge regionale 9/1999;

VISTA la nota prot. 6760/2311/A-1/AF del 7 novembre 2000, con la quale la Direzione regionale

dell'industria, nel trasmettere la nota di designazione di data 20 settembre 2000 della Capitaneria di Porto di Monfalcone, chiede la sostituzione del Cap. di Fregata Nicolò Lugnan, trasferito ad altra sede, con il C.F. (CP) Felice Tedone, attuale Comandante del Compartimento Marittimo di Monfalcone;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3460 del 10 novembre 2000;

DECRETA

Il C.F. (CP) Felice Tedone è nominato componente del Comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari, quale rappresentante della Capitaneria di Porto di Monfalcone, in sostituzione del C.F. Nicolò Lugnan.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 novembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 2000, n. 0439/Pres.

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine. Autorizzazione ex articolo 96, del D.P.R. 185/1964 e ex articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 alla detenzione ed impiego a scopo terapeutico di un acceleratore lineare.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n. 5584 del 9 giugno 2000 con la quale il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine chiede, ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964 l'autorizzazione, per la detenzione e impiego a scopo terapeutico di un acceleratore lineare di elettroni Varian Clinac 600C (energia massima 6 MeV) presso l'Istituto di radioterapia dell'Azienda ospedaliera medesima;

VISTA la relazione tecnica dell'esperto qualificato dott. Maria Rosa Malisan del 6 giugno 2000 prot./EQ/15;

VISTE le dichiarazioni di accettazione dell'incarico rese, rispettivamente:

– dall'esperto qualificato dott. Moda Rosa Malisan in data 6 giugno 2000;
– dal medico autorizzato dott. Salvatore Sirica in data 6 giugno 2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con D.G.R. n. 873 del 26 marzo 1999, nella seduta del 15 giugno 2000;

VISTA la deliberazione n. 572 del 21 luglio 2000, con la quale il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» esprime parere favorevole all'istanza di cui trattasi;

VISTO il D.P.G.R. n. 0223/Pres. del 4 luglio 2000 con il quale il Direttore dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» è autorizzato alla detenzione ed impiego di radioisotopi;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITÀ alla deliberazione della Giunta regionale n. 3429 del 10 novembre 2000;

DECRETA

Art. 1

Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine è autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, alla detenzione e impiego a scopo terapeutico di un acceleratore lineare di elettroni Varian Clinac 600C (energia massima 6 MeV) presso l'Istituto di radioterapia dell'Azienda ospedaliera medesima.

Art. 2

La presente autorizzazione aggiorna quella precedente rilasciata con il D.P.G.R. n. 0223/Pres. del 4 luglio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine per l'esecuzione.

Trieste, lì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 2000, n. 0440/Pres.

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi, urbanistico-edilizi. Nomina Commissario ad acta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 115 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, che disciplina l'intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi;

VISTO in particolare il comma 2 del succitato articolo 115, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per la repressione degli abusi edilizi concernenti interventi effettuati senza concessione, in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali, o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, qualora sussista l'ipotesi di grave danno urbanistico;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3504 del 17 novembre 2000, con la quale sono stati individuati i gravi danni urbanistici da perseguire e sono stati indicati i nominativi dei Commissari ad acta per gli adempimenti relativi alla conclusione dei relativi iter sanzionatorio;

VISTO l'articolo 2 della suddetta deliberazione con il quale è stata individuata la suddivisione delle competenze per l'adozione dei provvedimenti necessari;

DECRETA

1. L'avv. Antonia Mazzotta - consigliere giuridico amministrativo legale, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, è nominato Commissario ad acta per le seguenti situazioni di grave danno urbanistico-edilizio:

- Comune di Lignano Sabbiadoro, Fabbro mons. Luigi (EFA-ODA) pos. 58/02-96 (all. n. 20);
- Comune di Tavagnacco, Comello Zeno, Mascolo Raffaele affittuario pos. 97/09-95 (all. n. 54);
- Comune di Udine: Braidic Giovanni eredi pos. 50/04-95 (all. n. 69); Braidich Giorgio pos. 10/03-95 (all. n. 72); Braidich Paolo pos. 11/03-95 (all. n. 73); Hudorovich Adriano pos. 18/03-95 (all. n. 74); Hudorovich Albino pos. 14/02-95 (all. n. 75); Hudorovich Carlo pos. 19/03-95 (all. n. 76); Levacovich Angelo pos. 14/03-95 (all. n. 77); Levacovich Mario pos. 15/03-95 (all. n. 78); Levacovich Santino pos. 16/03-95 (all. n. 79).

2. Il Commissario svolgerà l'incarico affidato nell'ambito dei normali compiti di istituto e si avvarrà delle strutture dell'Ente interessato. L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale e le Direzioni regionali presteranno la consulenza e la collaborazione eventualmente ritenute necessarie.

Il presente decreto sarà inviato alla Direzione regionale della pianificazione territoriale che ne curerà la comunicazione al Commissario, trasmettendo a quest'ultimo i documenti e i carteggi relativi agli abusi sopra citati e ne darà comunicazione anche ai Comuni succitati nonchè all'Autorità giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 2000, n. 0441/Pres.

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi, urbanistico-edilizi. Nomina Commissario ad acta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 115 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, che disciplina l'intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi;

VISTO in particolare il comma 2 del succitato articolo 115, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per la repressione degli abusi edilizi concernenti interventi effettuati senza concessione, in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali, o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, qualora sussista l'ipotesi di grave danno urbanistico;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3504 del 17 novembre 2000, con la quale sono stati individuati i gravi danni urbanistici da perseguire e sono stati indicati i nominativi dei Commissari ad acta per gli adempimenti relativi alla conclusione dei relativi iter sanzionatorio;

VISTO l'articolo 2 della suddetta deliberazione con il quale è stata individuata la suddivisione delle competenze per l'adozione dei provvedimenti necessari;

DECRETA

1. L'avv. Barbara Sepuca - consigliere giuridico amministrativo legale, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, è nominato Commissario ad acta per le seguenti situazioni di grave danno urbanistico-edilizio:

- Comune di Duino-Aurisina, Boneta Valeria pos. 14/06-95 (all. n. 7);
- Comune di San Vito al Tagliamento, Fasulo Riccardo pos. 78/06-95 (all. n. 46);
- Comune di Sgonico, Mennuni Angelo pos. 67/02-96 (all. n. 52);
- Comune di Tolmezzo, Fagiolo Anita, Ivana e Paola pos. 40/08-94 (all. n. 58).

2. Il Commissario svolgerà l'incarico affidato nell'ambito dei normali compiti di istituto e si avvarrà delle strutture dell'Ente interessato. L'Ufficio legislativo

e legale della Presidenza della Giunta regionale e le Direzioni regionali presteranno la consulenza e la collaborazione eventualmente ritenute necessarie.

Il presente decreto sarà inviato alla Direzione regionale della pianificazione territoriale che ne curerà la comunicazione al Commissario, trasmettendo a quest'ultimo i documenti e i carteggi relativi agli abusi sopra citati e ne darà comunicazione anche ai Comuni succitati nonchè all'Autorità giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 2000, n. 0445/Pres.

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Sostituzione Commissario ad acta per la repressione di abuso edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 115 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, che disciplina l'intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi;

VISTO, in particolare, il comma 2 del succitato articolo 115, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per la repressione degli abusi edilizi concernenti interventi effettuati senza concessione, in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali, o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, qualora sussista l'ipotesi di grave danno urbanistico;

VISTO il decreto n. 0311/Pres. del 30 settembre 1997, con il quale veniva nominata la dott.ssa Donatella Rizzotti Vlach, consigliere giuridico amministrativo legale, quale Commissario ad acta per il compimento delle procedure sanzionatorie relative all'abuso edilizio non ancora represso nel Comune di Sgonico, ditta: Lizier Valdo e Pozar Sergij ed Alessandro;

CONSIDERATO che la dott.ssa Rizzotti Vlach è stata comandata ad altra Amministrazione in Roma e che pertanto non è in grado di garantire la prosecuzione della pratica di abusivismo ancora in carico con la necessaria continuità di azione, sicché si rende opportuno nominare un nuovo Commissario ad acta per la tempestiva conclusione delle relative procedure sanzionatorie;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3612 del 24 novembre 2000, la quale prevedeva che il Presidente della Giunta regionale provvederà a nominare, nella funzione di Commissario ad acta l'avv. Barbara Sepuca, esperta in materia urbanistica, per l'abuso edilizio, in Comune di Sgonico, ditta: Lizier Valdo e Pozar Sergij ed Alessandro;

DECRETA

1. L'avv. Barbara Sepuca - consigliere giuridico amministrativo legale, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, è nominata Commissario ad acta per il caso di grave danno urbanistico, ditta Lizier Valdo e Pozar Sergij ed Alessandro, in Comune di Sgonico, in sostituzione della dott.ssa Donatella Rizzotti Vlach.

2. Il Commissario svolgerà l'incarico affidato nell'ambito dei normali compiti di istituto e si avvarrà delle strutture dell'Ente interessato. L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale e le Direzioni regionali presteranno la consulenza e la collaborazione eventualmente ritenuta necessaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Direzione regionale della pianificazione territoriale che ne curerà la comunicazione al Commissario, trasmettendole i documenti e i carteggi relativi all'abuso sopra citato e ne darà comunicazione anche al Comune di Sgonico e all'Autorità giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 2000, n. 0447/Pres.

Legge regionale 43/1990. Consorzio estrazione inerti S.r.l. Udine. Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la coltivazione di una cava e successiva sistemazione ambientale con ripristino agronomico in Comune di Dignano (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa

statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- con istanza di data 26 maggio 1998 il Consorzio Estrazione Inerti di Udine, ai sensi della citata legge regionale 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione, ha chiesto la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto riguardante la coltivazione di una cava in Comune di Dignano e successiva sistemazione ambientale con ripristino agronomico;
- che l'annuncio di deposito è stato pubblicato sul quotidiano Il Gazzettino di data 21 giugno 1998;
- che il procedimento è stato avviato dall'Ufficio di piano con nota UP/2708 di data 15 luglio 1998;
- con D.P.G.R. n. 0286/Pres. di data 30 luglio 1998 sono stati sospesi i termini per l'esame e sono state chieste integrazioni al progetto di cui sopra;
- in data 19 maggio 1999 sono pervenute le integrazioni richieste;
- con D.P.G.R. n. 0233/Pres. di data 19 luglio 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 di data 4 agosto 1999, sono state individuate quali autorità interessate all'opera: il Comune di Dignano, la Provincia di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- con nota AMB/15502/VIA/18 del 2 agosto 1999 sono stati chiesti i pareri alle suddette Autorità;
- con nota AMB/15453-VIA/18 di data 30 luglio 1999 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della pianificazione territoriale, della sanità e politiche sociali, nonché al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTI i pareri espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990:

- dal Comune di Dignano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 23 agosto 1999, contrario a seguito delle osservazioni riguardanti in particolare:
  - gli effetti dei provvedimenti di V.I.A.;
  - l'incompletezza e inattendibilità dello studio di V.I.A.;
  - il contrastare del progetto con la variante n. 2 al P.R.G.C. che limita la cavatura di materie inerti solo nel greto del fiume Tagliamento;
  - la decadenza dei termini per il rilascio di autorizzazioni all'estrazione a favore dei Consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 21/1997;
  - la contraddizione tra cartografia e analisi scritta per quanto riguarda la viabilità preferenziale relativa al conferimento del materiale estratto;
  - il ripristino, più teorico che reale, delle funzioni agricole nel sito;
  - l'incompletezza e lacunosità dei dati forniti sull'aspetto costi-benefici;
- dalla Provincia di Udine, con determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 568/99 di data 2 settembre 1999, contrario in considerazione delle seguenti osservazioni:
  - mancanza di attestazione di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici in cui sia precisato che l'intervento medesimo ricade interamente in zona classificata D dello strumento urbanistico vigente;
  - mancanza di analisi costi-benefici della soluzione prospettata di ripristino finale a recupero agronomico;
  - mancanza di un'analisi dettagliata delle alternative all'ubicazione del sito;
  - contraddizione tra cartografia e analisi scritta per quanto riguarda la viabilità preferenziale per il conferimento del materiale scavato;
  - perplessità sul possibile ritorno dell'area alla sua vocazione agricola, non sufficientemente giustificato nello S.I.A. dal punto di vista agronomico, anche in conseguenza delle forti pendenze;
  - permanenza sul territorio di una buca di grandi dimensioni;
- dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», con nota n. 40219/DD7 di data 30 agosto 1999, non favorevole;

VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi espressi:

- dalla Direzione regionale della sanità con nota n. 15250/Sal.p. di data 8 settembre 1999, che condivide il parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, con nota P.T./5026/1.402-PM di data 1 ottobre 1999 che segnala:
  - il recupero ambientale del vano con il semplice rinverdimento delle scarpate, con eventuale utilizzo agricolo del fondo cava, risulta problematico e rappresenta una situazione di permanente alterazione del suolo;
  - in relazione al divieto di prelievo di materiali inerti al di fuori del greto del Tagliamento, salvo se trattasi di prelievo preordinato a discarica inserita nelle previsioni del piano regolatore del Comune, sarebbe piuttosto opportuna una eventuale revisione delle norme, tale da consentire l'ampliamento della discarica adiacente;

- dalla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio bonifica e irrigazione, con nota AGR 1-4/15473 di data 11 ottobre 1999 che si limita a segnalare l'assenza di interferenze con strutture irrigue o infrastrutture agricole;
- dal Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente, con nota del 18 settembre 2000 che esprime parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il parere n. 11/3 - int. VIA/2000, con cui il Comitato tecnico regionale Sezione 3ª, integrato V.I.A., nella seduta del 19 settembre 2000, ha espresso parere non favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento con le seguenti motivazioni:

- lo studio di impatto ambientale risulta incompleto rispetto ai contenuti previsti dall'articolo 11 della legge regionale 43/1990, in quanto non sono riportate né ipotesi alternative (localizzazione dell'intervento, modalità di intervento), né l'analisi costi/benefici riferita al recupero agronomico del sito;
- non è risolto nello SIA il problema del traffico da e per la cava in corrispondenza al nodo fra la viabilità di collegamento al sito di cava e la S.S. 464;
- non si ritiene realizzabile un recupero del sito all'attività agricola, in quanto la pendenza delle scarpate, le dimensioni del fondo cava, ed il rapporto fra dette dimensioni e la profondità dello scavo porta ad una configurazione finale non idonea alla coltivazione (contrariamente a quanto prospettato dallo studio), e quindi l'intervento - non potendo contare sulla misura compensativa proposta - comporta impatti significativi per l'ambiente;
- si concorda e si fa propria la questione evidenziata dal Comune di Dignano e dalla Provincia di Udine riguardante la contraddizione tra analisi scritta e la cartografia per quanto riguarda i siti di conferimento del materiale, con la precisazione che essendo questo un ulteriore aspetto non risolto dallo SIA anche tale fatto non consente la formulazione di un giudizio positivo sull'iniziativa proposta;

VISTO il Rapporto finale sull'esito dell'istruttoria, redatto dal Servizio V.I.A. in data 25 settembre 2000, dal quale si rileva che il suddetto Servizio ritiene di poter confermare il parere del C.T.R., in considerazione delle specifiche motivazioni emerse nella seduta del 19 settembre 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3383 del 10 novembre 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato non compatibile con l'ambiente, ai sensi della legge regionale 43/1990, il progetto per di coltivazione di una cava e successiva sistemazione ambientale con ripristino agronomico in Comune di Dignano (Udine), presentato dal Consorzio Estrazione Inerti di Udine, per le seguenti motivazioni:

- lo studio di impatto ambientale risulta incompleto rispetto ai contenuti previsti dall'articolo 11 della legge regionale 43/1990, in quanto non sono riportate né ipotesi alternative (localizzazione dell'intervento, modalità di intervento), né l'analisi costi/benefici riferita al recupero agronomico del sito;
- non è risolto nello SIA il problema del traffico da e per la cava in corrispondenza al nodo fra la viabilità di collegamento al sito di cava e la S.S. 464;
- non si ritiene realizzabile un recupero del sito all'attività agricola, in quanto la pendenza delle scarpate, le dimensioni del fondo cava, ed il rapporto fra dette dimensioni e la profondità dello scavo porta ad una configurazione finale non idonea alla coltivazione (contrariamente a quanto prospettato dallo studio), e quindi l'intervento - non potendo contare sulla misura compensativa proposta - comporta impatti significativi per l'ambiente;
- si concorda e si fa propria la questione evidenziata dal Comune di Dignano e dalla Provincia di Udine riguardante la contraddizione tra analisi scritta e la cartografia per quanto riguarda i siti di conferimento del materiale, con la precisazione che essendo questo un ulteriore aspetto non risolto dallo SIA anche tale fatto non consente la formulazione di un giudizio positivo sull'iniziativa proposta.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 2000, n. 0448/Pres.

Legge regionale 43/1990. Tecpram S.r.l. di Gradisca d'Isonzo (Gorizia). Pronuncia di compatibilità ambientale riguardante il progetto per la realizzazione di una cava per l'estrazione di ghiaia in Comune di Mariano del Friuli (Gorizia).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 6 agosto 1999 la Tecpram S.r.l. con sede in Calle Corona, n. 2, Gradisca d'Isonzo (Gorizia), ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di una cava di ghiaia da realizzarsi in Comune di Mariano del Friuli (Gorizia);
- l'annuncio di deposito è stato pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero Veneto» in data 23 novembre 1999 ed il procedimento è stato avviato dal Servizio V.I.A. con nota AMB/25906/VIA-62 in data 28 dicembre 1999;
- in data 26 gennaio 2000 sono state inviate integrazioni al progetto citato;
- con D.P.G.R. n. 033/Pres. dd. 7 febbraio 2000 sono state individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 quali Autorità interessate alla valutazione del progetto il Comune Mariano del Friuli, la Provincia di Gorizia, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»;
- in data 15 febbraio 2000 sono stati chiesti i pareri alle suddette autorità e sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della sanità e delle politiche sociali, della viabilità e dei trasporti, della pianificazione territoriale, delle foreste, all'A.R.P.A. ed al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTI i pareri espressi:

- con nota del 20 marzo 2000 prot. 4373.2000, la Provincia di Gorizia ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, con precisazioni;
- con delibera consiliare n. 24 del 22 marzo 2000, il Comune di Mariano del Friuli esprime parere favorevole;
- il parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» risulta pervenuto successivamente al termine di legge;

VISTI i pareri collaborativi pervenuti dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, favorevole, dalla Direzione regionale delle foreste la quale comunica che deve essere acquisito il parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia, dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale che conferma che l'intervento non interessa zone sottoposte a tutela paesaggistica;

VISTI altresì i pareri espressi dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia, con osservazioni finalizzate a preservare e migliorare il nucleo di superficie boscata già esistente, dalla Direzione regionale dell'agricoltura che, sentito il Consorzio di bonifica Pianura Isontina di Gorizia, segnala che presso l'area interessata ci sono opere irrigue al servizio del comprensorio consortile, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali che condivide il parere formulato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» e dal Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente in cui vengono evidenziate alcune prescrizioni sulla tutela delle acque di falda;

RILEVATO che in data 15 maggio 2000, il Comitato tecnico regionale sezione 3ª integrata V.I.A. ha riscontrato una serie di carenze ed ha di conseguenza ritenuto di rinviare il progetto per un supplemento di istruttoria, segnalando la necessità di adeguare gli atti a suo tempo trasmessi con riferimento ad alcune tematiche specifiche;

PRESO ATTO che in data 6 luglio 2000 la Società Tecpram ha presentato la documentazione richiesta dal C.T.R. e che in data 18 luglio 2000 il Servizio V.I.A. ha nuovamente richiesto i pareri alle Autorità interessate, nonché agli altri soggetti sopra citati;

VISTI i pareri pervenuti dal Comune di Mariano del Friuli che con nota di data 11 agosto 2000, prot. n. 4034 ha confermato quanto già espresso nella delibera del Consiglio comunale n. 24 del 22 marzo 2000, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia che con nota 16 agosto 2000 prot. F/8.2/n. 2287 ha confermato la precedente determinazione, dal Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente che propone in particolare una serie di prescrizioni per la tutela delle acque di falda, con la precisazione che non sono pervenute osservazioni né da parte degli altri soggetti sopra citati, né da parte del pubblico interessato;

VISTO il parere n. 10/3 - int. VIA/2000, con cui il Comitato tecnico regionale Sezione 3ª, integrato V.I.A., nella seduta del 19 settembre 2000, ha espresso parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, con prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto, prescrizioni che vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che le prescrizioni formulate dal C.T.R. danno puntuale risposta alle osservazioni avanzate nei rispettivi pareri dalle Autorità e dagli Uffici sentiti nel corso dell'istruttoria;

VISTO il Rapporto finale sull'esito dell'istruttoria, redatto dal Servizio VIA in data 25 settembre 2000, dal

quale si rileva che il suddetto Servizio condivide il precitato parere formulato dal Comitato tecnico regionale Sezione 3ª, integrata V.I.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3382 del 10 novembre 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente, ai sensi della legge regionale 43/1990, il progetto per la realizzazione di una cava di ghiaia in Comune di Mariano del Friuli (Gorizia), presentato in data 6 agosto 1999 dalla Tecpram S.r.l. con sede in Calle Corona, n. 2, Gradisca d'Isonzo (Gorizia), con le seguenti prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto:

1) a completamento del recupero ambientale dell'area della nuova cava, in attesa di un utilizzo agricolo, la stessa dovrà essere rinverdita con essenze erbacee da sovescio per contribuire a migliorare la fertilità del terreno;

2) nell'area soggetta a recupero ambientale si dovrà effettuare:

- il ridimensionamento dell'intervento limitandolo ad una bonifica dei rifiuti presenti;
- il livellamento dei cumuli che possono costituire situazione di pericolo, rispettando per quanto possibile la vegetazione spontanea formatasi nel tempo;
- il mantenimento della depressione coincidente con l'area identificata dalla Direzione regionale delle foreste, secondo la normativa vigente, come superficie «boscata», che appare svolgere azione di fitodepurazione nei confronti delle acque provenienti dallo scolmatore;
- la messa a dimora di arbusti ed alberi appartenenti a specie autoctone nella parte nord-est dell'area da recuperare in modo da costituire nell'ambito complessivo recuperato un'area verde tesa a favorire una biodiversità;
- la limitazione dell'eventuale prelievo di materiali inerti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi predetti;

3) la realizzazione della strada di attraversamento dell'area da recuperare, se ritenuta necessaria dal Comune di Mariano, così come previsto dal progetto, dovrà essere attuata con accorgimenti tecnici tali da rendere possibile l'eventuale passaggio delle acque fra la parte ubicata ad est e quella ubicata ad ovest rispetto alla strada predetta relativamente all'area dove è previsto il recupero;

4) la società dovrà eseguire preliminarmente una perforazione ad estrazione di nucleo senza l'impiego di fanghi bentonitici e con camicia di avanzamento e successiva posa in opera di un piezometro con diametro interno di 110 mm a monte della cava lungo la direzione presunta del flusso della falda dedotto dall'andamento delle isoipse. Il piezometro con filtri Johnson o equivalenti e comunque con superficie filtrante non inferiore al 40%, dovrà interessare la falda per almeno dieci metri nel suo stato di magra. A seguito dell'esecuzione della misura effettuata nel piezometro ubicato a monte della cava, della reale direzione della falda, a valle della stessa cava dovrà essere ubicato un ulteriore piezometro con caratteristiche analoghe al primo nel quale verrà effettuata per verifica analoga misura della direzione di scorrimento della falda. In fase di perforazione dei due pozzi piezometrici ubicati rispettivamente a monte ed a valle della cava dovranno essere eseguite ogni cinque metri le prove «Le Franc» di permeabilità a carico costante a seguito dell'estrazione della camicia;

5) dovranno venir trasmessi al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente i risultati delle prove di permeabilità, delle misure idrodinamiche della falda e le stratigrafie dei due pozzi piezometrici;

6) il progetto esecutivo dovrà essere strutturato in fasi che prevedano il ripristino di almeno due terzi della fase precedente prima di passare alla fase successiva di coltivazione;

7) a garanzia della realizzazione del recupero ambientale dell'area degradata dell'ex cava, gli interventi connessi al recupero medesimo dovranno essere completati prima del passaggio alla terza fase di escavazione della nuova cava;

8) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per garantire, in ogni fase della realizzazione degli interventi in progetto, la piena funzionalità delle canalette irrigue del Consorzio bonifica Pianura Isontina;

9) sul progetto esecutivo dovrà essere acquisita l'autorizzazione di cui alla legge regionale 35/1986 e successive modifiche ed integrazioni per l'area interessata sia dalla nuova attività estrattiva, sia per l'area dell'ex cava qualora sia previsto il prelievo di materiali inerti, nel rispetto della prescrizione di cui al precedente n. 2). Tale autorizzazione dovrà comprendere, ai sensi dell'articolo 12 della norma predetta, il parere vincolante formulato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia, e sottostare alla procedura prevista dall'articolo131 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

10) in caso di avvicinamento con gli scavi a manufatti, dovranno essere acquisite le autorizzazioni previste dall'articolo 104 del D.P.R. 128/1959;

11) il proponente dell'opera dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazio-

ne delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale;

12) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

Il presente provvedimento verrà:

– notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
– pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
– trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 2000, n. 0449/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Union Beton S.p.A. di Cervignano del Friuli (Udine). Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per l'ampliamento e la variazione delle modalità estrattive della cava di ghiaia e sabbia, denominata «Tamburlini», sita nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada e Mortegliano (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

– in data 17 febbraio 1997, la Union Beton S.p.A., con sede in Cervignano del Friuli (Udine), via Malignani, n. 6/3, successivamente trasferita a Gonars (Udine), via Dante, n. 49, ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per l'ampliamento e la variazione delle modalità estrattive della cava di ghiaia e sabbia denominata «Tamburlini» sita nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada e Mortegliano (Udine);
– l'annuncio di deposito è stato pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» in data 24 febbraio 1997 e il procedimento è stato avviato dall'Ufficio di Piano con nota UP/1135 in data 10 marzo 1997;
– con Ordinanza n. 0102/Pres. di data 21 marzo 1997, è stata disposta l'integrazione documentale su alcuni punti specifici, ordinanza notificata al proponente con nota UP/1508 di data 3 aprile 1997;
– in data 21 novembre 1997 sono pervenute all'Ufficio di piano le integrazioni richieste, ottemperando all'Ordinanza n. 0102/Pres. di data 21 marzo 1997;
– con D.P.G.R. n. 0432/Pres. di data 30 dicembre 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 di data 14 gennaio 1998 sono state individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 le seguenti autorità interessate alla valutazione del progetto: i Comuni di Bicinicco, Mortegliano, Castions di Strada, la Provincia di Udine, le Aziende per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», alle quali in data 14 gennaio 1998 sono stati chiesti i pareri in merito al progetto;
– in data 14 gennaio 1998 sono stati altresì chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'ambiente, dell'agricoltura, della sanità e delle politiche sociali e della pianificazione territoriale;
– sono stati espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma della legge regionale 43/1990, i pareri sfavorevoli dei Comuni di Castions di Strada, espresso con deliberazione consiliare n. 2 del 13 febbraio 1998 e di Bicinicco con deliberazione giuntale n. 38, di data 12 febbraio 1998; nonchè il parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», espresso con deliberazione del Direttore generale n. 222 del 12 febbraio 1998;
– sono pervenuti successivamente al termine di legge i pareri dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 della «Bassa Friulana» e della Provincia di Udine;
– sono pervenuti i pareri collaborativi dalle Direzioni regionali: dell'ambiente la quale esprime parere contrario all'ampliamento della cava con nota AMB/1081 del 9 marzo 1998; dell'agricoltura che con nota AGR/1-4/7518 di data 7 maggio 1998 segnala che nella zona interessata dall'ampliamento della cava sono esistenti infrastrutture irrigue; della sanità e delle politiche sociali che con nota n. 13077 del 24 giugno 1998, esprime parere favorevole, vincolato alle prescrizioni formulate dalle Aziende per i servizi sanitari;

PRESO ATTO che in data 17 marzo 1998 il proponente ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento in oggetto, per consentire una revisione della documentazione progettuale, sospensione accordata dall'Ufficio di piano con nota del 28 aprile 1998 n. UP/1369;

PRESO ATTO che la società Union Beton in data 6 maggio 1999 ha trasmesso le copie dei nuovi elaborati progettuali contenenti modifiche rispetto al progetto presentato in data 17 febbraio 1997 e che con la stessa nota è stata comunicata la variazione di indirizzo a seguito di trasferimento a Gonars, via Dante, n. 49, nonché il cambio dello studio dei progettisti, essendo subentrato allo studio di progettazione AGEPI, lo studio GEO-SAT con sede in via delle Docce, n. 12 (Trieste);

RILEVATO che il Servizio V.I.A. in data 12 maggio 1999 ha chiesto il parere alle precitate autorità sulle integrazioni progettuali suddette;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti:

- con nota del 10 giugno 1999 n. 43678 la Provincia di Udine ha trasmesso la determina n. 462/99 che esprime parere sfavorevole;
- con nota n. 7019, pervenuta il 14 giugno 1999, il Consiglio comunale di Mortegliano ha espresso con delibera n. 37 di data 31 maggio 1999 parere positivo sulle integrazioni progettuali, con una raccomandazione;
- con delibera n. 23 del 4 giugno 1999, trasmessa con nota n. 4576, il Consiglio comunale di Castions di Strada ha espresso parere favorevole sulle integrazioni progettuali ed al progetto di ampliamento;
- con nota prot. n. 5490 del 17 agosto 1999, pervenuta il 23 agosto 1999, il Comune di Bicinicco ha comunicato il parere favorevole all'ampliamento della cava espresso con deliberazione giuntale n. 126 del 28 luglio 1999;
- con nota di data 14 giugno 1999, n. 26061/DD4 l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», ha ribadito il parere favorevole già espresso con deliberazione n. 222 del 12 febbraio 1998, formulando alcune osservazioni;
- con nota di data 23 giugno 1999 n. 017807 l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ha confermato il parere favorevole già espresso con decreto del Direttore generale n. 260 del 25 febbraio 1998, subordinandolo alle prescrizioni ivi contenute;

PRESO ATTO dei pareri collaborativi pervenuti dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e dal Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni, istanze, pareri, del pubblico interessato;

RILEVATO che in data 26 ottobre 1999, il Comitato tecnico regionale sezione 3ª integrata V.I.A. ha riscontrato una serie di carenze ed ha di conseguenza ritenuto di rinviare il progetto per un supplemento di istruttoria, segnalando la necessità di adeguare gli atti a suo tempo trasmessi con riferimento ad alcune tematiche specifiche;

PRESO ATTO che in data 18 febbraio 2000 la società ha presentato la documentazione richiesta dal C.T.R. e che in data 7 marzo 2000 con nota prot. AMB/4960/VIA/1 il Servizio V.I.A. ha nuovamente richiesto i pareri alle Autorità interessate, alle Direzioni regionali dell'agricoltura, sanità e politiche sociali, pianificazione territoriale, nonché al Servizio geologico della Direzione dell'ambiente;

PRESO ATTO dei seguenti pareri:

- con delibera n. 15 del 4 aprile 2000, il Comune di Castions di Strada ha espresso parere favorevole, fatti salvi i vincoli di conformità urbanistica con le norme del P.R.G.C.;
- in data 4 aprile 2000 con nota prot. 18598/DD7, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» ha espresso parere favorevole;
- in data 5 aprile 2000 con nota 29832/2000 è stata trasmessa la determina 172/2000 della Provincia di Udine, in cui viene espresso parere non favorevole per mancanza di elementi come indicati nel provvedimento medesimo;
- in data 20 aprile 2000, con nota n. 8877 la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha condiviso il parere formulato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- il Comune di Bicinicco con delibera di Giunta n. 43 del 10 aprile 2000 ha espresso parere favorevole;
- il Comune di Mortegliano con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 6 aprile 2000 ha espresso parere favorevole;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» con decreto del Direttore generale n. 142 del 20 aprile 2000 ha espresso parere favorevole;
- il Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente in data 2 maggio 2000 ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla tutela delle acque di falda;
- in data 9 maggio 2000, con nota n. 6212 PT la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha comunicato che l'iniziativa in oggetto non rientra tra i beni e località sottoposte a vincolo paesaggistico;
- in data 24 maggio 2000, con nota n. 4325 la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha condiviso il parere formulato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;

VISTO il parere n. 9/3 - int. VIA/2000, con cui il Comitato tecnico regionale Sezione 3ª, integrata V.I.A.,

nella seduta del 19 settembre 2000, ha espresso parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, con prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto e che vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che le prescrizioni formulate dal C.T.R. danno puntuale risposta alle osservazioni avanzate nei rispettivi pareri dalle Autorità e dagli Uffici sentiti nel corso dell'istruttoria;

VISTO il Rapporto finale sull'esito dell'istruttoria, redatto dal Servizio V.I.A. in data 25 settembre 2000, dal quale si rileva che il suddetto Servizio condivide il precitato parere formulato dal Comitato tecnico regionale Sezione 3ª, integrata V.I.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3381 del 10 novembre 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente, ai sensi della legge regionale 43/1990, il progetto per l'ampliamento e la variazione delle modalità estrattive della cava di ghiaia e sabbia, denominata «Tamburlini», sita nei comuni di Bicinicco, Castions di Strada e Mortegliano (Udine), presentato in data 17 febbraio 1997 dalla UNION BETON S.p.A. avente sede in via Dante, n. 49 a Gonars (Udine), con le seguenti prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto:

1. il progetto esecutivo, che dovrà essere strutturato in lotti funzionali di durata non superiore a cinque anni ciascuno, complessivamente non potrà prevedere alcun tipo di attività successivamente al termine temporale dell'anno 2013;

2. il progetto di ciascun lotto funzionale, così come sopra definito, dovrà prevedere il relativo progetto di ripristino ambientale;

3. la Società dovrà eseguire prima della presentazione del progetto esecutivo una perforazione a carotaggio continuo senza l'impiego di fanghi bentonitici e con camicia di avanzamento e successiva posa in opera di un piezometro con diametro interno di 110 mm a monte della cava lungo la direzione presunta di deflusso della falda dedotto dall'andamento delle isopieze. Il piezometro con filtri Johnson o equivalenti e comunque con superficie filtrante non inferiore al 40%, dovrà interessare la falda per almeno dieci metri nel suo stato di magra. A seguito dell'esecuzione della misura effettuata nel piezometro ubicato a monte della cava, della reale direzione di deflusso della falda, a valle della stessa cava dovrà essere ubicato un ulteriore piezometro con caratteristiche analoghe al primo nel quale verrà effettuata per verifica analoga misura della direzione di scorrimento della falda. In fase di perforazione dei due pozzi piezometrici ubicati rispettivamente a monte ed a valle della cava dovranno essere eseguite ogni cinque metri le prove «Le Franc» di permeabilità a carico costante a seguito dell'estrazione della camicia;

4. dovranno venir trasmessi al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente i risultati delle prove di permeabilità, delle misure di deflusso della falda e le stratigrafie dei due pozzi piezometrici, di cui alla precedente prescrizione;

5. la parte di scavo fuori falda dovrà avere una dislivello minimo di sicurezza dal livello massimo storico della falda di 2 metri;

6. fatti salvi gli interventi di recupero ambientale autorizzati e già effettuati a 33 gradi, laddove verranno eseguiti interventi di rimodellamento e di raccordo con le scarpate circumlacuali oggetto della nuova autorizzazione, le pendenze delle scarpate non potranno superare i 25 gradi; rimangono valide le pendenze di progetto nelle parti in cui vengono proposte (dal progetto stesso) scarpate di 20 e 15 gradi;

7. la pendenza della scarpata sul bagnasciuga dovrà essere di 12,5-15 gradi, con l'estensione della stessa fino a quota 18 m. s.l.m.m., corrispondente ad una profondità di 1,75 m. rispetto il livello medio dello specchio acqueo;

8. dovrà essere prevista un'area da adibire a parcheggio (opportunamente dimensionata sull'utenza prevista a servizio dello specchio acqueo destinato alla pesca sportiva) in quanto la gestione dell'area sarà distinta; tale opera dovrà essere realizzata prima dell'utilizzo dell'attività di pesca sportiva;

9. per la restante parte dell'area, dovrà essere individuata, nella parte limitrofa allo specchio acqueo, un'area da adibire a servizio e parcheggio, il cui dimensionamento dovrà tenere conto sia di una previsione di utenza su parte dell'area fruibile che su tutta l'area ripristinata;

10. dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro di cava un arginello o canaletta per evitare l'ingresso di acqua proveniente dai terreni circostanti in coltivazione;

11. è vietato l'uso di natanti a motore sullo specchio acqueo, né questa attività potrà essere prevista dal progetto esecutivo;

12. il proponente dell'opera dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale;

13. il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 4 dicembre 2000, n. 904/Comm.

Determinazione dei periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione invernali ed estive.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

VISTO l'articolo 31, comma 2, della citata legge regionale 8/1999, il quale stabilisce che le vendite di fine stagione, estive o invernali, possono essere effettuate in due periodi all'anno determinati dalla Regione, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori;

PRESO ATTO che sono state sentite le succitate organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori e che si è tenuto conto delle indicazioni di maggioranza espresse;

DECRETA

Art. 1

I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernali ed estive, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda i quali non vengono venduti entro la stagione di che trattasi, vengono così stabiliti:

A. vendite di fine stagione invernali: dal 7 gennaio al 31 marzo;

B. vendite di fine stagione estive: dal 10 luglio al 30 settembre.

Art. 2

L'effettuazione delle vendite di fine stagione non può superare le nove settimane, ai sensi e secondo quanto stabilito dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale 8/1999, in base al quale tra l'altro l'esercente, nella comunicazione di effettuazione della vendita di fine stagione, deve indicare la data di inizio e la durata.

Art. 3

Ai fini della verifica dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 8/1999, le vendite promozionali dei prodotti di abbigliamento, calzature e abbigliamento ed articoli sportivi devono essere sempre comunicate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 32.

Art. 4

È revocato il decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo n. 0614/comm. dell'1 ottobre 1999.

Trieste, 4 dicembre 2000

UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 4 dicembre 2000, n. 906/Comm.

Autorizzazione all'esercizio di Centro di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali alla Società Terziaria Gorizia S.r.l. - Centro di assistenza tecnica ASCOM Gorizia con sede a Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

VISTO il regolamento di cui al D.P.G.R. 5 giugno 2000, n. 188/Pres.;

PREMESSO che in forza del combinato disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1999, e di cui all'articolo 7 del D.P.G.R. 188/2000, compete al Direttore regionale del commercio e del turismo autorizzare i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.) all'esercizio delle attività previste nel loro statuto, attività che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge

regionale 8/1999 e di cui all'articolo 2 del D.P.G.R. 188/2000;

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione regionale del commercio e del turismo in data 1 dicembre 2000 (ns. prot. n. 107333/COMM.), con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per il seguente C.A.T.: Terziaria Gorizia S.r.l. - Centro di assistenza tecnica ASCOM Gorizia, con sede a Gorizia, prodotta dal sig. Zorgniotti Oscar, nato a Feltre (Belluno), il 6 marzo 1949, in qualità di presidente e legale rappresentante;

VISTI gli atti allegati all'istanza, da cui risulta la conformità dell'iniziativa alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e di cui al D.P.G.R. 188/2000, e dove si attesta il possesso dei requisiti soggettivi prescritti, salve le verifiche di legge che la Direzione regionale del commercio e del turismo effettuerà d'ufficio;

RICHIAMATI:

- l'articolo 11 della legge regionale 8/1999;
- il D.P.G.R. 188/2000;

DECRETA

Art. 1

È conferita, in base alle motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività al seguente Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali: Terziaria Gorizia S.r.l. - Centro di assistenza tecnica ASCOM Gorizia, con sede a Gorizia.

Art. 2

È fatto obbligo al destinatario del presente provvedimento di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo ogni variazione dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del medesimo.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, è richiamata la normativa vigente in materia, in particolare la prescrizione secondo la quale, qualunque sia la forma societaria prescelta tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 188/2000, nel collegio sindacale del C.A.T., autorizzato ai sensi dell'articolo 1, dovrà essere presente un membro scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale (D.P.G.R. 188/2000, articolo 4, comma 2).

Art. 4

Qualora a seguito degli accertamenti d'ufficio da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo risulti l'ipotesi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nella documentazione inoltrata ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Trieste, 4 dicembre 2000

UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 5 dicembre 2000, n. 913/Comm.

Autorizzazione all'esercizio di Centro di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali alla società Terziaria C.A.T. Udine S.r.l. con sede in Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

VISTO il regolamento di cui al D.P.G.R. 5 giugno 2000, n. 188/Pres.;

PREMESSO che in forza del combinato disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1999, e di cui all'articolo 7 del D.P.G.R. 188/2000, compete al Direttore regionale del commercio e del turismo autorizzare i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.) all'esercizio delle attività previste nel loro statuto, attività che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/1999 e di cui all'articolo 2 del D.P.G.R. 188/2000;

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione regionale del commercio e del turismo in data 4 dicembre 2000 (ns. prot. n. 10803/COMM.), con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per il seguente C.A.T.: Terziaria C.A.T. Udine S.r.l., con sede a Udine, prodotta dal sig. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (Udine), il 28 agosto 1955, in qualità di presidente e legale rappresentante;

VISTI gli atti allegati all'istanza, da cui risulta la conformità dell'iniziativa alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e di cui al D.P.G.R. 188/2000, e dove si attesta il possesso dei requisiti soggettivi prescritti, salve le verifiche di legge che la Direzione regionale del commercio e del turismo effettuerà d'ufficio;

RICHIAMATI:

- l'articolo 11 della legge regionale 8/1999;
- il D.P.G.R. 188/2000;

DECRETA

Art. 1

È conferita, in base alle motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività al seguente Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali: Terziaria C.A.T. Udine S.r.l., con sede a Udine.

Art. 2

È fatto obbligo al destinatario del presente provvedimento di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo ogni variazione dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del medesimo.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, è richiamata la normativa vigente in materia, in particolare la prescrizione secondo la quale, qualunque sia la forma societaria prescelta tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 188/2000, nel collegio sindacale del C.A.T., autorizzato ai sensi dell'articolo 1, dovrà essere presente un membro scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale (D.P.G.R. 188/2000, articolo 4, comma 2).

Art. 4

Qualora a seguito degli accertamenti d'ufficio da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo risulti l'ipotesi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nella documentazione inoltrata ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Trieste, 5 dicembre 2000

UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 30 novembre 2000, n. 3561/DR.

Proroga dell'attività del Gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema informativo della montagna (S.I.M.).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed in particolare gli articoli 6 e 9 contenenti disposizioni in materia di gruppi di lavoro;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in particolare gli articoli 28 e 32 recanti disposizioni in materia di strutture flessibili dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, comma 1, lettera c), così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO l'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», in attuazione del quale il Ministero delle risorse agricole ha predisposto un progetto, denominato «Sistema informativo della montagna» (S.I.M.), per la realizzazione di una connessione in rete di basi informatizzate di dati relativi a comunità montane, Uffici del Corpo forestale dello Stato ed Enti Parco nazionali;

ATTESO che la Regione Friuli-Venezia Giulia è ricompresa fra gli enti che hanno dato avvio al progetto in fase sperimentale con il diretto coinvolgimento della Comunità montana delle Valli del Torre, presso cui deve essere installata la prima postazione della rete;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 2 dicembre 1998, n. 271 con la quale si è proceduto alla costituzione del Gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema informativo della montagna;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 12 novembre 1999, n. 281 con la quale si è proceduto alla proroga del Gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema informativo della montagna per sei mesi dalla data della sua scadenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 18 gennaio 2000, n. 11 con la quale si è proceduto ad integrare la composizione del Gruppo di lavoro in argomento;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 1 giugno 2000, n. 1772/DR, con il quale è stata prorogata, di ulteriori sei mesi ovvero fino al 2 dicembre 2000, l'attività del Gruppo di lavoro in esame al fine di esaurire l'attività di installazione, procedere al collaudo delle apparecchiature nonché avviare l'intero sistema telematico;

VISTE le note 13 novembre 2000, n. SASM/2888/1.2 e 28 novembre 2000, n. SASM/3023/1.2 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, con le quali viene evidenziata la necessità di prorogare l'attività del Gruppo di lavoro medesimo onde consentire l'effettuazione dei corsi di addestramento del personale adibito alla funzionalità del S.I.M., l'individuazione dei servizi e dei dati che la rete S.I.M. dovrà fornire nonché l'attività di coordinamento delle attività connesse con la realizzazione dei programmi co-

munitari per il periodo 2000-2006 relativamente al potenziamento delle reti informatiche nell'ambito dell'area dell'Obiettivo 2;

CONSIDERATO inoltre il ruolo di coordinamento tecnico tra Ministero e Regioni attribuito al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, nella veste di rappresentante della Regione;

ATTESO che fra i componenti del menzionato Gruppo di lavoro compaiono funzionari dell'Amministrazione regionale nonché «esperti» provenienti da altre Amministrazioni e che ad essi pertanto andrebbero corrisposte le indennità di cui al citato articolo 2 della legge regionale n. 63/1982 e articolo 2 della legge regionale n. 23/1997;

VISTO l'articolo 2 della citata legge regionale n. 23/1997 che limita a sei mesi la durata massima della costituzione di commissioni, comitati ed organi collegiali, comunque denominati, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, ammettendo peraltro la possibilità di una proroga o di una ricostituzione dell'organo per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a tre mesi, qualora dovessero comportare una spesa a carico dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che i componenti esterni del Gruppo di lavoro e le relative Amministrazioni di appartenenza hanno formulato espressa rinuncia ai compensi spettanti per la partecipazione alle riunioni dello stesso, riferendo tale rinuncia all'intera attività del Gruppo medesimo, come rilevabile dalla nota 18 settembre 1998, n. SASM/1794/1-2, del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, relativa alla richiesta di costituzione del Gruppo di lavoro;

ATTESO che in conseguenza delle suddette rinunce non trovano applicazione i su citati limiti temporali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23/1997;

VISTI l'articolo 9, secondo comma, della legge regionale n. 53/1981 e gli articoli 4 e 12, comma 2, lettera a), del contratto collettivo di lavoro «area dirigenziale», relativo al biennio economico 1994-1995 e 1996-1997;

ATTESO pertanto che al dirigente investito della funzione di coordinatore del Gruppo di lavoro non può essere attribuita l'indennità di coordinamento;

DECRETA

1. L'attività del Gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema informativo della montagna (S.I.M.), Gruppo costituito con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 2 dicembre 1998, n. 271, prorogato con deliberazione del C.d.a.p. 12 novembre 1999, n. 281, integrato con deliberazione C.d.a.p. 18 gennaio 2000, n. 11 e ulteriormente prorogato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 1 giugno 2000, n. 1772/DR, è prorogata di un ulteriore anno a far tempo dall'ultima scadenza prevista.

2. Alla conclusione dei lavori dovrà essere presentata alla Giunta regionale nonché al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, una relazione sull'attività svolta dal Gruppo medesimo ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, della legge regionale 53/1981.

3. Al Coordinatore, sig. Mario Citter, Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, non compete l'indennità di coordinamento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale n. 53/1981 e degli articoli 4 e 12, comma 2, lettera a), del contratto collettivo di lavoro «area dirigenziale», relativo al biennio economico 1994-1995 e 1996-1997.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 novembre 2000

DRABENI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 24 novembre 2000, n. EST. 1446-D/ESP/4457. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Lauco, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada di accesso alla frazione Buttea, nel tratto Plugna-Buttea.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Lauco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Lauco

1) Fo. 20, mapp. 362 (ex 286/b) di are 4,50
da espropriare: mq 450
in natura: prato
Indennità: mq 450 x L./mq 1.200 = L. 5.40.000
(Euro 278,89)

Ditta: Adami Irma nata a Lauco il 15 febbraio 1942, usufruttuaria parziale; Adami Lucia fu Giobatta, usufrut-

tuaria parziale; Faddi Daniela nata a Tolmezzo il 16 ottobre 1967, proprietaria per 1/2; Faddi venuto nato a Lauco il 4 dicembre 1963, proprietario per 1/2; (partita n. 3240).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 24 novembre 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2000, n. 1956.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Modifica all'indirizzo politico nei settori faunistico e venatorio per l'anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 5, commi 58, 59 e 60 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere all'Ente tutela del Friuli-Venezia Giulia annui a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e di gestione, nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per promuovere e sostenere l'attività del Laboratorio di idrobiologia in Ariis di Rivignano, stanziando una spesa di lire 900 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999;

VISTO l'articolo 6, comma 31, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che stabilisce che allo stanziamento autorizzato per l'anno 2000 a carico dell'UPB 22.6.28.1.137 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo n. 4250 del Documento tecnico allegato al bilancio predetto, fanno capo anche le spese sostenute dall'Ente tutela pesca nell'anno 1999 per le finalità indicate all'articolo 5, comma 58, della legge regionale n. 4/1999;

VISTO l'indirizzo politico nei settori faunistico e venatorio, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 7 aprile 2000, con il quale viene previsto che con successiva delibera verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui trattasi;

PRESO ATTO che l'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, stabilisce, fra l'altro, che sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento;

CONSIDERATO che l'articolo 52 comma 2 bis della suddetta legge regionale n. 18/1996 prevede che la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento sono disposte dai Direttori di servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51 della medesima legge regionale n. 18/1996;

RITENUTO di procedere alla modifica del suddetto indirizzo politico non essendo necessario stabilire criteri e modalità in quanto già previsti dalla legge regionale n. 4/1999;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale del territorio e dell'ambiente nella seduta del 23 giugno 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria;

all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, di modificare l'indirizzo politico nei settori faunistico e venatorio per l'anno 2000, approvato con delibera della Giunta regionale n. 929 del 7 aprile 2000 sopprimendo al punto 4.1, UPB 22.6.28.1.137, capitolo n. 4250, il paragrafo relativo alla voce «Direttive».

La presente deliberazione verrà inviata alla locale delegazione della Corte dei conti per la registrazione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2000, n. 3036.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Modifica all'indirizzo politico nei settori faunistico e venatorio per l'anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 36 della legge medesima che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di

specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime;

VISTO l'articolo 11, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con il quale viene precisato che le sovvenzioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, devono intendersi concedebili alle Riserve di caccia di diritto e alle Riserve di caccia private e consorziali per le spese sostenute nel 1999 dai soggetti individuati dal medesimo articolo 36 per la reintroduzione della starna;

VISTO che il comma 2 del suddetto articolo 11 stabilisce che l'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO il decreto assessorile n. 53/CP del 10 settembre 1999 con il quale, nel modificare il precedente decreto n. 47/CP del 26 agosto 1999, è stato disposto il divieto di caccia alla specie starna per la stagione venatoria 1999/2000, nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei Comuni di Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Talmassons, Tavagnacco e Udine;

VISTO che l'indirizzo politico per l'anno 2000 per i settori faunistico e venatorio, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 7 aprile 2000 e modificato con successiva deliberazione n. 1956 del 4 luglio 2000, non definisce, fra gli obiettivi da attuare, quello relativo alla concessione delle sovvenzioni di cui al sopra citato articolo 36 della legge regionale 30/1999 e 11 della legge regionale 13/2000 e non individua, conseguentemente, alcuna risorsa finanziaria da destinare a tale attività;

VISTO il punto 4.1 del suddetto indirizzo politico ed in particolare la parte relativa all'UPB 22.6.28.1.138, capitolo n. 4255, nella quale viene stabilito che i relativi fondi del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000, siano utilizzati, fra l'altro, fino alla disponibilità di lire 60.000.000, per la qualificazione culturale del comparto faunistico venatorio, demandando in particolare al Servizio per la gestione faunistica e venatoria l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per dirigenti venatori;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria n. 500 dell'8 settembre 2000 dal quale risulta che, a seguito dell'espletamento della trattativa privata indetta dal Servizio medesimo per l'organizzazione dei corsi di cui trattasi, il prezzo di aggiudicazione della prestazione di cui trattasi risulta pari a lire 35.550.000 I.V.A. esente;

RITENUTO di procedere alla modifica dell'indirizzo politico nei settori faunistico e venatorio per l'anno 2000 al fine di prevedere l'inserimento dell'obiettivo relativo alla concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 36 della legge regionale 30/1999 e dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13/2000 e di individuarne le relative risorse finanziarie;

PRESO atto del parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale del territorio e dell'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria;

all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, di modificare, come di seguito specificato, l'indirizzo politico nei settori faunistico e venatorio per l'anno 2000, approvato con delibera della Giunta regionale n. 929 del 7 aprile 2000 e modificato con delibera della Giunta regionale n. 1956 del 4 luglio 2000:

1) al punto 2.1, dopo il 4º capoverso, viene inserito il seguente paragrafo:

«In attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 30/1999 e dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13/2000, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria dovrà adottare i criteri e le modalità per il rimborso delle spese sostenute nel 1999 per la reintroduzione della starna da parte delle riserve di caccia di diritto e di quelle private e consorziali interessate dal provvedimento di interdizione di cui al decreto assessorile n. 53/CP del 10 settembre 1999.»;

2) al punto 2.2, relativamente al capoverso sulla gestione della spesa e sull'erogazione di sovvenzioni regionali, viene inserito alla fine il seguente paragrafo:

«* per il rimborso delle spese dovute alla reintroduzione della specie starna, in attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 30/1999 e dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13/2000»;

3) al punto 3.1., dopo la lettera g), viene aggiunto il seguente capoverso:

«h) dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni per la reintroduzione della starna»;

4) al punto 3.2, terzo paragrafo, dopo la lettera f), viene inserito il seguente capoverso:

«g) per la concessione di sovvenzioni per la reintroduzione della starna»;

5) al punto 4.1, UPB 22.6.28.1.138, capitolo n. 4255, alla voce «Azione» è aggiunto alla fine il seguente capoverso:

«d) la concessione di sovvenzioni per la reintroduzione della starna, di cui all'articolo 36 della legge regionale 30/1999 e all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13/2000»;

6) al punto 4.1, UPB 22.6.28.1.138, capitolo n. 4255, alla voce «Stanziamenti», lettera B) l'importo di lire 60.000.000 viene ridotto a lire 35.550.000;

7) al punto 4.1, UPB 22.6.28.1.138, capitolo n. 4255, alla voce «Stanziamenti», dopo la lettera C), viene inserito il seguente paragrafo:

«D) Lire 24.450.000 per la concessione delle sovvenzioni per la reintroduzione della starna.

Ai fini della concessione delle sovvenzioni di cui trattasi, previste dall'articolo 36 della legge regionale 30/1999 e dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13/2000, si rende necessario, come indicato al punto 2.1, approvare un regolamento che disciplini la concessione dell'intervento finanziario regionale».

La presente deliberazione verrà inviata alla locale delegazione della Corte dei conti per la registrazione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 9 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2000, n. 3544. (Estratto).

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. Realizzazione viabilità forestale di servizio Monte Faeit in Comune di Cavazzo Carnico. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle foreste, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità in questione:

Comune di Cavazzo Carnico

1) Fo. 26, mapp. 627 (ex 488/c) di are 0,50
da espropriare: mq 50
in natura: bosco ceduo
Indennità: mq 50 x L./mq 600 = L. 30.000
(Euro 15,49)

Ditta: Angeli Aristide fu Santo nato a Cavazzo Carnico il 23 maggio 1920, comproprietario; Angeli Elvira fu Santo nata a Cavazzo Carnico il 24 dicembre 1912, comproprietaria; Angeli Marianna fu Santo nata a Cavazzo Carnico il 15 agosto 1910, comproprietaria; Angeli Otello fu Santo, comproprietario; Monai Luciano nato a Cavazzo Carnico il 6 luglio 1932; (partita catastale n. 57).

2) Fo. 26, mapp. 563 (ex 421/d) di are 1,32
da espropriare: mq 132
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 564 (ex 421/e) di are 1,95
da espropriare: mq 195
Indennità: mq (132 + 195) x L./mq 600 = L. 196.200
(Euro 101,33)

Ditta: Bertoli Angelina nata a Cavazzo Carnico il 13 agosto 1903 (part. cat. n. 399).

3) Fo. 26, mapp. 609 (ex 464/c) di are 1,20
da espropriare: mq 120
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 625 (ex 487/c) di are 0,38
da espropriare: mq 38
in natura: bosco ceduo
Indennità: mq (120+38) x L./mq 600 = L. 94.800
(Euro 48,96)

Ditta: Michelli Maria nata a Cavazzo Carnico il 30 marzo 1916 (part. cat. n. 1103).

4) Fo. 26, mapp. 551 (ex 419/d) di are 0,47
da espropriare: mq 47
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 552 (ex 419/e) di are 0,60
da espropriare: mq 60

Fo. 26, mapp. 553 (ex 419/f) di are 0,07
da espropriare: mq 7
da espropriare, in totale: mq 114
Indennità: mq 114 x L./mq 600 = L. 68.400
(Euro 35,33)

Ditta: Monai Gisella di Stefano nata a Cavazzo Carnico il 16 agosto 1904 (part. cat. n. 1204).

5) Fo. 26, mapp. 610 (ex 465/b) di are 2,02
da espropriare: mq 202
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 629 (ex 489/c) di are 0,14
da espropriare: mq 14
in natura: bosco ceduo
Indennità: mq (202+14) x L./mq 600 = L. 129.600
(Euro 66,93)

Ditta: Puppini Irene nata a Cavazzo Carnico il 15 ottobre 1905 (part. cat. n. 1429).

6) Fo. 26, mapp. 588 (ex 429/b) di are 0,10
da espropriare: mq 10
in natura: bosco ceduo
Indennità: mq 10 x L./mq 600 = L. 6.000
(Euro 3,10)

Ditta: Chiautta Amelia maritata De Pizzol nata a Cavazzo Carnico l'11 ottobre 1935 (part. cat. n. 2088).

7) Fo. 26, mapp. 631 (ex 490/c) di are 0,63
da espropriare: mq 63
in natura: bosco alto fusto
Indennità: mq 63 x L./mq 1.200 = L. 75.600
(Euro 39,04)

Ditta: Squecco Dorotea nata a Cavazzo Carnico il 27 agosto 1896, usufruttuaria parziale; Zanetti Dario nato a Cavazzo Carnico l'8 settembre 1924, proprietario; (part. cat. n. 2094).

8) Fo. 26, mapp. 534 (ex 292/b) di are 0,67
da espropriare: mq 67
in natura: bosco alto fusto
Indennità: mq 67 x L./mq 1.200 = L. 80.400
(Euro 41,52)

Ditta: Angeli Corrado nato a Cavazzo Carnico il 18 dicembre 1935 (part. cat. n. 2323).

9) Fo. 26, mapp. 542 (ex 417/c) di are 4,06
da espropriare: mq 406
in natura: bosco ceduo
Indennità: mq 406 x L./mq 600 = L. 243.600
(Euro 125,81)

Ditta: Angeli Mario nato a Cavazzo Carnico il 6 gennaio 1916 (part. cat. n. 2555).

10) Fo. 26, mapp. 642 (ex 521/d) di are 0,47
da espropriare: mq 47
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 643 (ex 521/e) di are 0,47
da espropriare: mq 47
Indennità: mq (47+47) x L./mq 600 = L. 56.400
(Euro 29,13)

Ditta: Angeli Nives nata a Cavazzo Carnico il 23 gennaio 1941 (part. cat. n. 2676).

11) Fo. 26, mapp. 594 (ex 457/d) di are 4,30
da espropriare: mq 430
in natura: bosco ceduo
Indennità: mq 430 x L./mq 600 = L. 258.000
(Euro 133,25)

Ditta: Angeli Girolamo nato a Cavazzo Carnico il 27 giugno 1916 (part. cat. n. 2949).

12) Fo. 26, mapp. 590 (ex 436/c) di are 5,72
da espropriare: mq 572
in natura: bosco ceduo
Indennità: mq 572 x L./mq 600 = L. 343.200
(Euro 177,25)

Ditta: Angeli Ederle nata a Cavazzo Carnico il 25 luglio 1911, proprietaria per 4/6; Angeli Ida nata a Cavazzo Carnico il 14 ottobre 1914, proprietaria per 1/6; Angeli Maria nata a Cavazzo Carnico l'11 ottobre 1912, proprietaria per 1/6; (partita catastale n. 3716).

13) Fo. 26, mapp. 583 (ex 426/c) di are 0,40
da espropriare: mq 40
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 584 (ex 426/d) di are 0,29
da espropriare: mq 29
Indennità: mq (40+29) x L./mq 600 = L. 41.400
(Euro 21,38)

Ditta: Angeli Gianfranco nato in Egitto il 10 febbraio 1940 (part. cat. n. 3903).

14) Fo. 26, mapp. 545 (ex 418/d) di are 0,65
da espropriare: mq 65
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 546 (ex 418/e) di are 0,62
da espropriare: mq 62

Fo. 26, mapp. 547 (ex 418/f) di are 1,20
da espropriare: mq 120

Fo. 26, mapp. 548 (ex 418/g) di are 0,20
da acquisire, quale frazione residua: mq 20

Fo. 26, mapp. 557 (ex 420/e) di are 0,35
da espropriare: mq 35
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 558 (ex 420/f) di are 0,41
da espropriare: mq 41

Fo. 26, mapp. 559 (ex 420/g) di are 0,64
da espropriare: mq 64

Fo. 26, mapp. 560 (ex 420/h) di are 0,09
da espropriare: mq 9

Fo. 26, mapp. 555 (ex 420/c) di are 1,48
da acquisire, quale frazione residua: mq 148

Fo. 26, mapp. 556 (ex 420/d) di are 0,30
da acquisire, quale frazione residua: mq 30
da espropriare ed acquisire, in totale: mq 594
Indennità: mq 594 x L./mq 600 = L. 356.400
(Euro 184,07)

Ditta: Angeli Fausto nato a Cavazzo Carnico il 27 febbraio 1944 (part. cat. n. 4177).

15) Fo. 26, mapp. 595 (ex 458/b) di are 2,05
da espropriare: mq 205
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 597 (ex 458/d) di are 0,58
da espropriare: mq 58
Indennità: mq (205+58) x L./mq 600 = L. 157.800
(Euro 81,50)

Ditta: Monai Nello nato a Cavazzo Carnico il 30 luglio 1940, proprietario per 1/2; Monai Renato nato a Cavazzo Carnico il 22 dicembre 1933, proprietario per 1/2; (part. cat. n. 4249).

16) Fo. 26, mapp. 532 (ex 291/b) di are 0,07
da espropriare: mq 7
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 533 (ex 291/c) di are 0,03
da espropriare: mq 3
Indennità: mq (7+3) x L./mq 600 = L. 6.000
(Euro 3,10)

Ditta: Angeli Giancarlo nato a Cavazzo Carnico il 26 ottobre 1943, proprietario per 1/24; Angeli Vanda nata a Cavazzo Carnico il 30 marzo 1942, proprietaria per 1/24; Borghi Ida nata a Cavazzo Carnico il 28 giugno 1921, proprietaria per 13/24; Borghi Rino nato a Cavazzo Carnico il 30 dicembre 1922, proprietario per 9/24; (part. cat. n. 4311).

17) Fo. 26, mapp. 515 di are 1,40
da espropriare: mq 140
in natura: strada

Fo. 26, mapp. 531 (ex 290/b) di are 0,21
da espropriare: mq 21
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 290 (ex 290/a) di are 0,14
da acquisire, quale frazione residua: mq 14

Fo. 26, mapp. 567 (ex 422/d) di are 1,29
da espropriare: mq 129
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 568 (ex 422/e) di are 0,19
da espropriare: mq 19

Fo. 26, mapp. 572 (ex 423/e) di are 0,78
da espropriare: mq 78
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 573 (ex 423/f) di are 0,79
da espropriare: mq 79

Fo. 26, mapp. 574 (ex 423/g) di are 0,75
da espropriare: mq 75

Fo. 26, mapp. 577 (ex 424/d) di are 0,38
da espropriare: mq 38
in natura: bosco ceduo;

Fo. 26, mapp. 578 (ex 424/e) di are 0,51
da espropriare: mq 51

Fo. 26, mapp. 579 (ex 424/f) di are 0,12
da espropriare: mq 12

Fo. 26, mapp. 580 (ex 425/b) di are 0,34
da espropriare: mq 34
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 587 (ex 428/c) di are 2,44
da espropriare: mq 244
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 633 (ex 513/c) di are 5,26
da espropriare: mq 526
in natura: strada

Fo. 26, mapp. 632 (ex 513/b) di are 8,15
da acquisire, quale frazione residua: mq 815

Fo. 26, mapp. 513 (ex 513/a) di are 7,29
da acquisire, quale frazione residua: mq 729

Fo. 26, mapp. 634 (ex 517/b) di are 0,47
da espropriare: mq 47
in natura: strada

Fo. 26, mapp. 517 (ex 517/a) di are 2,53
da acquisire, quale frazione residua: mq 253

Fo. 26, mapp. 636 (ex 519/b) di are 2,86
da espropriare: mq 286
in natura:

Fo. 26, mapp. 637 (ex 519/c) di are 0,25
da espropriare: mq 25

Fo. 26, mapp. 638 (ex 519/d) di are 0,16
da espropriare: mq 16

Fo. 26, mapp. 639 (ex 519/e) di are 0,09
da espropriare: mq 9

Fo. 26, mapp. 519 (ex 519/a) di are 0,74
da acquisire, quale frazione residua: mq 74
da espropriare ed acquisire, in totale: mq 3.714
Indennità: mq 3.714 x L./mq 600 = L. 2.228.400
(Euro 1.150,87)

Ditta: ENEL Società per Azioni, con sede in Roma (partita catastale n. 4477).

18) Fo. 26, mapp. 600 (ex 460/d) di are 2,07
da espropriare: mq 207
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 601 (ex 460/e) di are 0,66
da espropriare: mq 66

Fo. 26, mapp. 602 (ex 460/f) di are 0,64
da espropriare: mq 64

Fo. 26, mapp. 604 (ex 463/b) di are 0,95
da espropriare: mq 95
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 605 (ex 463/c) di are 0,73
da espropriare: mq 73

Fo. 26, mapp. 618 (ex 485/d) di are 3,16
da espropriare: mq 316
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 619 (ex 485/e) di are 0,67
da espropriare: mq 67

Fo. 26, mapp. 622 (ex 486/c) di are 0,34
da espropriare: mq 34
in natura: bosco ceduo

Fo. 26, mapp. 623 (ex 486/d) di are 0,15
da espropriare: mq 15

Fo. 26, mapp. 614 (ex 484/b) di are 1,30
da espropriare: mq 130
in natura: bosco alto fusto

Fo. 26, mapp. 647 (ex 459/c) di are 2,98
da espropriare: mq 298
in natura: bosco alto fusto

da espropriare, in totale (bosco ceduo): mq 937
da espropriare, in totale (bosco alto fusto): mq 428
Indennità: mq 937 x L./mq 600 = L. 562.200
mq 428 x L./mq 1.200 = L. 513.600
Sommano L. 1.075.800
(Euro 555,60)

Ditta: Miani Adriana nata a Buia il 25 novembre 1942, proprietaria per 1/3; Michelli Maria Teresa nata a Udine il 30 giugno 1980, proprietaria per 1/3; Michelli Olivia nata a S. Daniele del Friuli il 29 luglio 1977, proprietaria per 1/3; (partita catastale n. 4523).

Artt. 2 - 3

(omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2000, n. 3854.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse C, misura C.3 - Formazione superiore - Azione Formazione post laurea.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/99 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programmma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA, in particolare, all'interno dell'asse C del Programma operativo, la misura C.3 - Formazione superiore - la quale prevede, fra l'altro, la realizzazione dell'azione «Formazione post laurea»;

RITENUTO di dare avvio alla procedura aperta di selezione di progetti formativi facenti capo alle citate misure del Programma operativo, secondo quanto indicato nell'avviso parte integrante del presente provvedimento, e rivolti giovani e adulti disoccupati in possesso di un diploma di laurea o diploma universitario;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili sono le seguenti:

Annualità	Risorse
2000	3.500.000.000
2001	3.500.000.000

CONSIDERATO che i progetti devono essere consegnati presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale entro le ore 19.00 del 31 gennaio 2001;

VISTO il D.P.G.R. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo»;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui alle citate Direttive;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, con cui si apre la procedura aperta di selezione dei progetti a valere sull'asse C, misura C.3, Formazione superiore, azione «Formazione post laurea», del Programma operativo dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a lire 7.000.000.000 di cui lire 3.500.000.000 a valere sull'annualità 2000 e lire 3.500.000.000 a valere sull'annualità 2001.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

FONDO SOCIALE EUROPEO

OBIETTIVO 3 - 2000/2006

Avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata

Asse C

Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale

Misura C.3 - Formazione superiore

Azione: Formazione post laurea

Quadro I - Campo di applicazione

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Quadro comunitario di sostegno - obiettivo 3, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)1120 del 18 luglio 2000;
- del Programma operativo obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000.

2. Il presente avviso dà avvio ad una procedura aperta di selezione di progetti presentati a valere sul seguente asse e relativa misura ed azione previsti dal citato Programma Operativo e dal connesso Complemento di programmazione:

Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale:

- Misura C.3 - Formazione superiore:
  - Azione: Formazione post laurea:

3. Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i documenti cui fare riferimento nella realizzazione dei progetti sono i seguenti:

- «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres./1998 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Direttive.

  Detto documento è reperibile sul sito internet: www.regione.fvg.it

4. I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma operativo e dal Complemento di programmazione e all'interno delle tipologie formative stabilite dalla Direttive.

Quadro II - Rispetto dei campi trasversali di intervento previsti dalla programmazione dell'Obiettivo 3

1. La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1784/99.

2. In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui alla presente procedura di selezione devono rispettare i seguenti principi:

- *Società dell'informazione*:

  Tutte le attività formative di durata superiore alle 100 ore devono prevedere un modulo formativo, denominato «Società dell'informazione» in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

- *Pari opportunità*:

  Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a sviluppare processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante.

- *Sviluppo locale*:

  I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali.

Quadro III - Destinazione finanziaria a favore delle aree Obiettivo 2

1. Sulla base di quanto stabilito dal Programma operativo, la presente procedura di selezione assicura una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000-2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 ed elencate nell'allegato 1 al presente documento.

2. Le destinazioni finanziarie a favore di tali aree sono definite coerentemente ai criteri adottati dal Programma operativo.

3. L'allocazione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base della finalizzazione/ricaduta dell'intervento.

Quadro IV - Modalità di presentazione dei progetti. Generalità

1. L'intera procedura di gestione dei progetti, sia sul fronte del soggetto attuatore che dell'organismo finanziatore, è disciplinata dal documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con D.P.G.R. 072/Pres./98 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Direttive.

2. Secondo quanto meglio indicato nel successivo Quadro V, il contesto complessivo delle spese ammissi-

bili previste dalle Direttive e dai Criteri viene integrato in funzione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali».

3. I progetti devono essere predisposti sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet **www.regione.fvg.it**. Attraverso gli stessi canali viene resa disponibile la guida alla compilazione del formulario.

4. I progetti che presentano contestualmente più progetti devono unire un'unica richiesta di finanziamento munita di bollo.

5. I soggetti proponenti sono tenuti ad utilizzare le procedure informatizzate stabilite dalla Regione per la presentazione dei progetti.

6. Il mancato rispetto di quanto stabilito al precedente paragrafo 5 determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa ai sensi della scheda n. 5, punto 5.4, paragrafo 2, lettera d) delle Direttive.

Quadro V - Offerta, soggetti proponenti, termini per la presentazione, disponibilità finanziarie, architettura finanziaria, valutazione, approvazione, attuazione

Relativamente a:

- *Macro tipologia* - Azioni rivolte alle persone (P) (*)
- *Tipologia di azione* - Formazione (F) (*)
- *Azione* - Formazione post laurea (18) (*)

con la seguente offerta:

- *Attività*:

  Offerta formativa di breve durata, da realizzarsi attraverso una programmazione integrata con il territorio e con il sistema delle imprese.
- *Tipologia formativa*:

  Specializzazione post laurea e post diploma universitario (08).
- *Durata*:

  Da 200 a 600 ore.
- *Destinatari*:

  Giovani e adulti disoccupati in possesso di un diploma di laurea o diploma universitario.
- *Destinazione aree obiettivo 2*[1]:
  - Promossi (vedi scheda 2, punto 2.3 delle Direttive) da soggetti collocati in area obiettivo 2 - Amministrazioni comunali e Comunità montane.
  - Promossi da soggetti non collocati in area obiettivo 2 ma in ordine ai quali venga evidenziata una esclusiva o comunque prevalente ricaduta su tale area.

1. I progetti formativi devono essere presentati dai soggetti di cui alla scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, anche raggruppati in associazione temporanea. In quest'ultima eventualità è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'indicazione dei componenti con l'evidenziazione del capofila. La formalizzazione dell'associazione deve intervenire comunque prima della partenza dell'attività formativa.

2. I progetti devono essere presentati presso la Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37, Trieste, entro le ore 19.00 del 31 gennaio 2001.

3. Le disponibilità finanziarie sono le seguenti:

Annualità	*Non area obiettivo 2*	*Area obiettivo 2*
2000	2.625.000.000	875.000.000
2001	2.625.000.000	875.000.000

4. I progetti formativi devono essere presentati a valere su una delle figure professionali di cui all'allegato 2 al presente avviso. Eventuali progetti che propongano la formazione di figure professionali non inserite nell'allegato vengono esclusi dalla valutazione.

5. Tutti i progetti formativi devono prevedere un periodo di stage non inferiore al 40% della durata dell'attività formativa in senso stretto.

6. La valutazione dei progetti avviene sulla base di quanto stabilito dalla scheda n. 5, punto 5.2 delle Direttive. In particolare la valutazione avviene sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un massimo di 100 punti così ripartiti:

- Criterio a) - Affidabilità del proponente: fino ad un massimo di 25 punti.
- Criterio b) - Coerenza delle motivazioni: fino ad un massimo di 20 punti.
- Criterio c) - Qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 35 punti.
- Criterio d) - Congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 15 punti.
- Criterio e) - Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza del progetto: fino ad un massimo di 5 punti.

7. Il quadro generale delle spese ammissibili è quello descritto nelle Direttive. Sulla base di quanto indicato dalla norma 3 del regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, detto quadro è integrato dalle seguenti ulteriori spese:

- fideiussione, a copertura dell'anticipazione;

[1] Le sigle o cifre indicate nella parentesi corrispondono al sistema di classificazione adottato.

- certificazione del rendiconto delle spese sostenute. Tale spesa è ammessa nella misura massima di lire 400.000 per i progetti con un numero di ore inferiore o pari a 400 ore ovvero nella misura massima di lire 600.000 per i progetti con più di 400 ore.

8. Il costo ora/allievo massimo è pari a lire 22.000.

9. I progetti vengono approvati con la predisposizione di graduatorie dei progetti idonei per avere conseguito non meno di 50 punti, distinte in funzione della loro collocazione o meno nelle aree obiettivo 2. L'ammissione al finanziamento avviene nell'ambito dei progetti utilmente inseriti nelle graduatorie, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e dell'ordine decrescente delle graduatorie e delle limitazioni indicate nell'allegato 2 in tema di quantificazione delle figure professionali finanziabili.

10. La comunicazione dell'approvazione ed ammissione al finanziamento avviene secondo le modalità indicate nella scheda n. 6 delle Direttive. In particolare è fatto obbligo al soggetto attuatore ad uniformarsi a tutte le indicazione delle Regione relativamente alla fase di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto determina l'adozione di sanzioni fino alla revoca del finanziamento.

11. I progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono concludersi entro dieci mesi dalla data di inizio e comunque non oltre il 28 febbraio 2002.

12. Secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 193 della legge regionale 2/2000, il rendiconto viene presentato alla Regione, già certificato, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

All'avviso: obiettivo 3, Asse C, Misura C.3 - Formazione post laurea

Elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006

Provincia di Trieste

Comune:

- Trieste (limitatamente alle seguenti Circoscrizioni: Altipiani est, Servola - Chiarbola, Valmaura - Borgo San Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste - per la parte eccedente l'area portuale di Trieste)
- Duino Aurisina (si tratta delle frazioni di San Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana)
- Monrupino (si tratta della zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Fernetti che in parte rientra nel Comune di Trieste)
- Muggia
- San Dorligo della Valle (si tratta della zona rientrante nell'Ente Zona industriale di Trieste, una parte della quale è situata nel comune di Trieste)
- Sgonico

Provincia di Udine

Comune:

- Amaro
- Ampezzo
- Arta Terme
- Artegna
- Attimis
- Bordano
- Carlino
- Cavazzo Carnico
- Cercivento
- Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno)
- Chiusaforte
- Comeglians
- Dogna
- Drenchia
- Enemonzo
- Faedis
- Forgaria del Friuli
- Forni Avoltri
- Forni di Sopra
- Forni di Sotto
- Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con esclusione della parte alta del Comune, delimitata a Est - Sud - Nord dai confini amministrativi del comune e a Ovest dalla linea ferroviaria Udine - Tarvisio)
- Grimacco

- Lauco
- Ligosullo
- Lusevera
- Malborghetto Valbruna
- Marano Lagunare
- Moggio Udinese
- Montenars
- Nimis
- Ovaro
- Paluzza
- Paularo
- Pontebba
- Prato Carnico
- Preone
- Pulfero
- Ravascletto
- Raveo
- Resia
- Resiutta
- Rigolato
- San Giorgio di Nogaro
- San Leonardo
- San Pietro al Natisone
- Sauris
- Savogna
- Socchieve
- Stregna
- Sutrio
- Taipana
- Tarcento
- Tarvisio
- Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area sud - ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo)
- Torviscosa
- Trasaghis
- Treppo Carnico
- Venzone
- Verzegnis
- Villa Santina
- Zuglio

Provincia di Pordenone

Comune:

- Andreis
- Barcis
- Castelnovo del Friuli
- Cavasso Nuovo
- Cimolais
- Claut
- Clauzetto
- Erto e Casso
- Fanna
- Frisanco
- Maniago
- Meduno
- Montereale Valcellina
- Sequals
- Tramonti di Sopra
- Tramonti di Sotto
- Travesio
- Vito d'Asio
- Vivaro

Provincia di Gorizia

Comune:

- Doberdò del Lago
- Gorizia (solo i seguenti quartieri: Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco - S. Anna e Madonnina del Fante - limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del fiume Isonzo)
- Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon)
- Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo)
- Romans d'Isonzo
- Ronchi dei Legionari
- San Pier d'Isonzo
- Savogna d'Isonzo
- Staranzano
- Villesse

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 2

Figura professionale	**Note**
Consulente finanziario per le PMI	max 1 per Provincia
Esperto della comunicazione multimediale	
Esperto di amministrazione e controllo di gestione	
Esperto della logistica integrata d'impresa	max 1 in Regione
Esperto di project financing	max 1 in Regione
E - manager	
Manager dello sviluppo	max 1 in Regione
Esperto della qualità, ecogestione e risk management	max 1 in Regione
Esperto del controllo di gestione	
Esperto di risorse umane	max 1 in Regione
Esperto della mediazione culturale	
Manager delle organizzazioni non profit	max 1 in Regione
Direttore d'albergo	max 1 in Regione
Esperto per la cooperazione e sviluppo	
Consulente di franchising e dei processi aggregativi di spesa	
Consulente per la creazione d'impresa	
Esperto nella progettazione e recupero di aree urbane	max 1 in Regione
Esperto marketing	max 1 per Provincia
Ecomanager	
Esperto architettura biocompatibile	max 1 in Regione
Euroconsulente	
Esperto della progettazione e della organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti	
Esperto del risparmio energetico	
Esperto della contrattualistica internazionale	
Product designer	max 1 in Regione

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI EUROPEI

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 93, par. 3 del Trattato C.E., della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)» - Interventi nei settori produttivi: articolo 6, commi 91-94.

Si comunica che l'esame della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)» - Interventi nei settori produttivi articolo 6, commi 91-94 (pubblicata sul B.U.R. Supplemento straordinario n. 2 del 25 febbraio 2000), si è concluso con esito favorevole.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 268 del 16 novembre 2000)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di data 24 aprile 2000 con il quale viene approvato un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 di cui all'oggetto per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua slovena ed in lingua italiana per la Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei terri-

tori della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali della prima decade di novembre 2000 nonché per i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte nei mesi di aprile e maggio 2000. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2000 con il quale viene dichiarato fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nei territori delle Regioni colpite dagli eventi alluvionali di cui all'oggetto.

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2000.

Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali di data 27 ottobre 2000 con il quale vengono concentrate delle operazioni di importazione ed esportazione di cui all'oggetto presso alcuni uffici doganali delle città tra le altre di Tarvisio, Trieste e Monfalcone.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 275 del 24 novembre 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo del Friuli, in Cormons. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di data 14 novembre 2000 con il quale viene approvato lo statuto del Consorzio tutela della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo del Friuli con sede in Cormons (Gorizia).

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO TRIESTE

Ratifica del provvedimento n. 6 di data 20 giugno 2000 adottato dal Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego ai fini dell'approvazione della ripartizione provinciale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per lavoro stagionale, attribuite con circolare del Ministero del lavoro n. 39 del 14 giugno 2000. Delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali 6 luglio 2000, n. 18.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO, in particolare, l'articolo 35, comma 2 della medesima legge regionale, laddove prevede che, in caso di urgenza e necessità, il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego, adotti i provvedimenti di spettanza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati dell'Agenzia, da ratificarsi nel corso della seduta immediatamente successiva;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO l'articolo 3, comma 4 del citato Testo unico sull'immigrazione il quale prevede che, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio vengano definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, autonomo e per garanzia;

VISTO il D.P.C.M. 8 giugno 2000 e la successiva circolare n. 39 del 14 giugno 2000, con la quale viene concessa una anticipazione dei flussi di ingresso, esclusivamente per lavoro stagionale, in aggiunta alla programmazione di cui al D.P.C.M. dell'8 febbraio 2000 per il corrente anno, pari, per la Regione-Friuli Venezia Giulia a n. 600 unità;

CONSIDERATO che la predetta circolare dispone che gli uffici di livello regionale interessati, provvedano a «ripartire le quote ivi assegnate tra le singole provincie

secondo i fabbisogni riscontrati avendo cura di consentire, attraverso una compensazione tra le varie richieste, il pieno soddisfacimento delle necessità locali»;

VISTO l'articolo 35, comma 2 ai sensi del quale in caso di urgenza o necessità, il Presidente adotta i provvedimenti di spettanza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego, da ratificare nel corso della seduta immediatamente successiva;

CONSIDERATO che, pur essendo già stata decisa, in via presuntiva, la data per la riunione del Comitato medesimo, si è reso urgente dare corso immediato a n. 148 richieste di autorizzazioni per lavoro stagionale riferite ad attività turistico-alberghiera nell'ambito della già avviata stagione balneare di Lignano e tuttora giacenti presso gli Uffici competenti per assenza di quote disponibili;

VISTO il provvedimento n. 5 di data 20 giugno 2000 con il quale il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 1/1998, ha approvato la ripartizione provinciale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per lavoro stagionale attribuite con circolare del Ministero del lavoro n. 39 del 14 giugno 2000;

RITENUTO, che, nella fattispecie di cui trattasi, sussistono i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 35, comma 2 della legge regionale 1/1998;

RITENUTO, pertanto, di ratificare il provvedimento n. 6 di data 20 giugno 2000 adottato dal Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 1/1998;

all'unanimità,

DELIBERA

di ratificare, per i motivi in premessa specificati, giusto articolo 35, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, il provvedimento n. 6 di data 20 giugno 2000 con il quale il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego ha approvato la ripartizione provinciale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per lavoro stagionale attribuite dal Ministero del lavoro con circolare n. 39 del 14 giugno 2000, di cui all'unito testo che forma parte sostanziale ed integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

(Reso esecutivo con delibera di Giunta n. 2267 di data 27 luglio 2000).

Ratifica del provvedimento n. 9 di data 25 luglio 2000 adottato dal Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego che reca modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2000. Delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali 7 settembre 2000, n. 26.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO, in particolare l'articolo 35, comma 2, della legge regionale 1/1998 predetta, laddove prevede che in caso di necessità e urgenza, il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego adotti i provvedimenti di spettanza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia, da ratificarsi nel corso della seduta immediatamente successiva;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTA la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha approvato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2000 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTE le deliberazioni n. 9 del 6 aprile 2000 e n. 13 del 23 maggio 2000 di modifica del Programma delle attività da realizzarsi nel 2000 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94 della sopra citata legge regionale ai sensi del quale sono di competenza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali gli atti autorizzativi di spesa;

ACCERTATO che a fronte delle nuove esigenze emerse successivamente alla deliberazione di adozione del Programma delle attività da realizzarsi nel 2000, è

necessario provvedere ad una variazione del Programma stesso;

VISTO il provvedimento d'urgenza n. 9 di data 25 luglio 2000 con il quale il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego ha disposto di provvedere alle seguenti variazioni:

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle attività progettuali, a pagina 6, dopo le parole «Risorse necessarie: lire 1.800.000.000 sul capitolo 315», è aggiunta la seguente locuzione:

«*Corsi di formazione*

Con riferimento all'articolo 9 della legge regionale 13/2000, che assegna all'Ente competenze nel settore turistico-alberghiero, come da proposta per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale approvata dal Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, che sarà inserita nel piano regionale per la formazione professionale, si provvederà a realizzare, a seconda del numero di iscritti, uno o due corsi di specializzazione per addetto all'organizzazione e gestione del menù.»

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche del lavoro, e, in particolare, nell'ambito delle attività progettuali, a pagina 6, nel settore dei Progetti previsti dalla normativa statale e specificamente nel contesto degli Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa, nel secondo paragrafo la locuzione «Non sono necessarie risorse in quanto» è sostituita dalle parole «In linea generale» e, dopo la parola «INPS», è aggiunta la seguente frase:

«peraltro sono state attribuite all'Agenzia regionale per l'impiego lire 45.624.760 per incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale da parte delle piccole imprese.

Risorse necessarie: lire 45.624.760 sul capitolo 313».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro e, in particolare nell'ambito delle attività istituzionali, nel contesto dei Servizi per l'occupazione, a pagina 8, dopo il punto 15 bis sono aggiunte le seguenti proposizioni:

«15 ter: attività di ammissione a contributi in base al decreto 13 gennaio 2000, n. 91 «Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68»

15 quater: attività connessa alla attivazione di convenzioni con l'INPS come disposto dalla Circ.M.L.P.S. 4/2000 del 17 gennaio 2000 che precisa i profili applicativi dell'articolo 12 della legge 68/1999 e stipulazione delle medesime giusta autorizzazione di cui al punto 2 delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione».

Nella parte relativa ai Servizi degli affari amministrativi e contabili, e, in particolare, nell'ambito delle Spese di funzionamento, a pagina 13, dopo la locuzione «160 (manutenzione e noleggi) lire 75.000.000» sono aggiunte le seguenti proposizioni:

«180 (spese per il vitto ed il convitto dei partecipanti ai corsi di formazione professionale e del personale addetto nel settore turistico-alberghiero e spese ad esse connesse) lire 40.000.000

181 (spese per il materiale didattico ed altre spese connesse all'attività formativa nel settore turistico-alberghiero) lire 12.000.000.

Nella parte relativa al Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro, e in particolare nell'ambito delle attività progettuali, a pagina 18, dopo le parole «La spesa prevista per detta attività viene quantificata in lire 20.000.000, sul capitolo 165» è aggiunta la seguente frase:

«*Progetto 5: protocollo di intesa con l'INPS*

Sarà stipulato un protocollo di intesa con l'INPS per la costituzione dell'osservatorio sul lavoro nero, l'elusione e l'evasione contributiva nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

CONSIDERATO che, nella fattispecie di cui trattasi, sussistono i presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 35, comma 2 della legge regionale 1/1998;

RITENUTO, pertanto, di ratificare il provvedimento n. 9 di data 25 luglio 2000 adottato dal Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale 1/1998;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi in premessa specificati, giusta articolo 35, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 il provvedimento n. 9 di data 25 luglio 2000 con il quale il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego ha disposto le integrazioni al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2000 descritte in premessa ed ha autorizzato i relativi provvedimenti di spesa;
- la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, viene sottoposta, all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutiva dopo l'approvazione della medesima;
- la presente deliberazione è soggetta all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

(Resa esecutiva con delibera di Giunta n. 2922 di data 3 ottobre 2000).

Ratifica del provvedimento n. 10 del 25 luglio 2000 adottato dal Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1998 e concernente l'integrazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Agenzia. Delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali 7 settembre 2000, n. 27.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 35, comma 2, della medesima legge regionale, laddove prevede che, in caso di urgenza e necessità, il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego adotti i provvedimenti di spettanza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati dell'Agenzia, da ratificare nel corso della seduta immediatamente successiva;

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 1/1998, come integrato dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale 13/2000, il quale stabilisce, alla lettera f bis), che l'Agenzia regionale per l'impiego, tra le altre competenze, provveda all'attuazione dei corsi di formazione professionale nel settore turistico alberghiero individuati nel piano regionale per la formazione professionale;

CONSIDERATO che, a seguito di tali nuove attribuzioni, l'Ente deve far fronte alle sottoindicate tipologie di spesa, per le quali, nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, vengono istituiti due capitoli di spesa:

– spese per il vitto e convitto dei partecipanti ai corsi di formazione professionale e del personale addetto nel settore turistico-alberghiero e spese ad esse connesse;

– spese per il materiale didattico ed altre spese connesse all'attività formativa nel settore turistico-alberghiero;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione, approvato con D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 105;

VISTO, in particolare, l'articolo 75 di tale Regolamento, il quale, oltre ad indicare i lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, prevede che, con apposito Regolamento interno, possono essere individuate altre voci di spesa da eseguirsi con il ricorso al sistema in economia;

VISTO il Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego approvato con decreto del Commissario straordinario n. 47 di data 5 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge;

ATTESO che, per far fronte alle spese derivanti dalla attribuzione all'Ente delle competenze in materia di formazione professionale nel settore turistico-alberghiero, si ritiene opportuno, anche in considerazione della particolarità degli oneri in oggetto, per i quali è richiesta la massima celerità nell'attività di spesa, il ricorso al sistema in economia;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle nuove competenze attribuite all'Ente dalla legge regionale 1/1998, come modificata ed integrata dalla legge regionale 13/2000, di integrare, con la massima tempestività, l'articolo 1, comma 1, del Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Agenzia, con le voci di spesa sopra specificate e con l'indicazione, per ciascuna specie di spesa, del relativo limite annuale di somma;

VISTO il provvedimento n. 10 di data 25 luglio 2000 con il quale il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale 1/1998 ha disposto l'integrazione dell'articolo 1, comma 1, del succitato Regolamento con due nuove voci di spesa e con l'indicazione del relativo limite annuale di somma;

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, sussistevano i presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 35, comma 2, della legge regionale 1/1998;

RITENUTO, pertanto, di ratificare il provvedimento n. 10 di data 25 luglio 2000 adottato dal Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale 1/1998;

all'unanimità,

DELIBERA

– di ratificare, per i motivi in premessa specificati, il provvedimento n. 10 di data 25 luglio 2000 con il quale il Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, ha disposto, a seguito dell'attribuzione all'Ente delle competenze in materia di formazione professionale nel settore turistico-alberghiero, giusta legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, articolo 29, come modificata dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, articolo 9, comma 6, l'integrazione del Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Agenzia, all'articolo 1, comma 1, con le seguenti voci di spesa, a fianco delle quali viene indicato il limite massimo di somma annuale:

«W) spese per il vitto e convitto dei partecipanti ai corsi di formazione professionale e del personale addetto nel settore turistico-alberghiero e spese ad esse connesse: lire 100.000.000;

X) spese per il materiale didattico ed altre spese connesse all'attività formativa nel settore turistico-alberghiero: lire 100.000.000.».

– La presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

– La presente deliberazione è soggetta all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

(Resa esecutiva con delibera di Giunta n. 2923 di data 3 ottobre 2000).

Modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2000. Delibera del Comitato programmativo e di verifica dei risultati gestionali 16 ottobre 2000, n. 35.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTA la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha approvato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2000 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTE le deliberazioni n. 9 del 6 aprile 2000, n. 13 del 23 maggio 2000 e n. 26 del 7 settembre 2000 di modifica del Programma delle attività da realizzarsi nel 2000 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94 della sopra citata legge regionale ai sensi del quale sono di competenza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali gli atti autorizzativi di spesa;

CONSIDERATO che, nelle more della nomina del Presidente della Commissione per l'assegnazione delle borse di studio, conseguente alle dimissioni del sig. Guido De Michielis dalla carica di membro del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali e dall'incarico d Presidente della sopracitata Commissione, non è stato possibile procedere alla conclusione delle procedure per la concessione delle borse di studio a fronte delle domande presentate nell'anno 1999;

ATTESO che, con riferimento al Progetto 1, relativo a interventi per il sostegno al lavoro in cooperazione, sono pervenute un numero maggiore di domande rispetto a quelle preventivate;

ATTESO, inoltre, che a seguito delle variazioni apportate al bilancio con le deliberazioni n. 20 del 6 luglio 2000 e n. 33 del 16 ottobre 2000 si rende necessario provvedere ad alcune variazioni al Programma;

ACCERTATO che a fronte delle nuove esigenze emerse successivamente alla deliberazione di adozione del Programma delle attività da realizzarsi nel 2000, è necessario provvedere ad una variazione del Programma stesso;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alle seguenti variazioni e integrazioni del Programma di attività per l'anno 2000:

Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro dipendente, a pagina 3, le parole «Lire 5.400.000.000 sul capitolo 317» sono sostituite con le parole «Lire 2.645.804.570 sul cap. 317 e Lire 600.000.000 sul cap. 316».

Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro in cooperazione, a pagina 5, le parole «Lire 922.000.000 sul cap. 194» sono sostituite dalle parole «Lire 773.770.000 sul cap. 194 e Lire 449.000.000 sul cap. 197».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto delle Borse di studio, a pagina 5, le parole «Lire 1.300.000.000 sul cap. 196» sono sostituite dalle parole «Lire 1.100.000.000 sul cap. 196».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto dei Piani Occupazionali, a pagina 6, le parole «Lire 1.800.000.000 sul cap. 315» sono sostituite dalle parole «Lire 1.534.049.334 sul cap. 315».

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 66 della legge regionale 18/1996, le integrazioni e variazioni al Programma delle attività che si riportano di seguito:

Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro dipendente, a pagina 3, le parole «Lire 5.400.000.000 sul capitolo 317» sono sostituite con le parole «lire 2.645.804.570 sul cap. 317 e Lire 600.000.000 sul cap. 316».

Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro in cooperazione, a pagina 5, le parole «Lire 922.000.000 sul cap. 194» sono sostituite dalle parole «Lire 773.770.000 sul cap. 194 e Lire 449.000.000 sul cap. 197».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto delle borse di studio, a pagina 5, le parole «Lire 1.300.000.000 sul cap. 196» sono sostituite dalle parole «Lire 1.100.000.000 sul cap. 196».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto dei Piani occupazionali, a pagina 6, le parole «Lire 1.800.000.000 sul cap. 315» sono sostituite dalle parole «Lire 1.534.049.334 sul cap. 315»;

2. di autorizzare ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, commi 91, 92 e 93, le spese previste dalle modificazioni e integrazioni al Programma sopraelencate e più precisamente:

- Lire 2.645.804.570 sul capitolo 317 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000;
- Lire 600.000.000 sul capitolo 316 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000;
- Lire 773.770.000 sul capitolo 194 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000;
- Lire 449.000.000 sul capitolo 197 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000;
- Lire 1.100.000.000 sul capitolo 196 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000;
- Lire 1.534.049.334 sul capitolo 315 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000;

– Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, viene sottoposto, limitatamente al punto 1 del dispositivo all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima.

– Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

(Resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3541 del 17 novembre 2000).

Modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2000. Delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali 22 novembre 2000, n. 43.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTA la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha approvato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2000 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTE le deliberazioni n. 9 del 6 aprile 2000, n. 13 del 23 maggio 2000, n. 26 del 7 settembre 2000 e n. 35 del 16 ottobre 2000 di modifica del Programma delle attività da realizzarsi nel 2000 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94 della sopra citata legge regionale ai sensi del quale sono di competenza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali gli atti autorizzativi di spesa;

CONSIDERATO che, a seguito di un errore materiale si sono determinate due inesattezze con riferimento alle risorse necessarie nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, nell'ambito delle Attività progettuali e, più in particolare, nel contesto del Lavoro in cooperazione e in quello delle Borse di studio;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alle seguenti variazioni del Programma di attività per l'anno 2000:

Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro in cooperazione, a pagina 5, le parole «Lire 449.000.000 sul cap. 197» sono sostituite dalle parole «Lire 700.000.000 sul cap. 197».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto delle Borse di studio, a pagina 5, dopo le parole «Lire 1.100.000.000 sul cap. 196» sono aggiunte le parole «e Lire 500.000.000 sul cap. 198».

all'unanimità, dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 66 della legge regionale 18/1996, le integrazioni al Programma delle attività che si riportano di seguito:

Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro in cooperazione, a pagina 5, le parole «Lire 449.000.000 sul cap. 197» sono sostituite dalle parole «Lire 700.000.000 sul cap. 197».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto delle Borse di studio, a pagina 5, dopo le parole «Lire 1.100.000.000 sul cap. 196» sono aggiunte le parole «e Lire 500.000.000 sul cap.198»;

2. di autorizzare ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, commi 91, 92 e 93, le spese previste dalle modificazioni e integrazioni al Programma sopraelencate e più precisamente:

- Lire 700.000.000 sul capitolo 197 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000;
- Lire 500.000.000 sul capitolo 198 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000;

– il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, viene sottoposto, limitatamente al punto 1 del dispositivo all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima;

– il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

(Resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3669 del 24 novembre 2000).

COMUNE DI CANEVA

(Pordenone)

Avviso di pubblico incanto per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale.

1) *Ente appaltante:* Comune di Caneva, piazza Martiri Garibaldini, 8 - 33070 Caneva (Pordenone) - tel. 0434/79002-0434/798692 - fax 0434/799259.

2) *Oggetto:* pubblico incanto per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale, secondo le condizioni previste nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 29 novembre 2000.

3) *Durata:* cinque anni con decorrenza 1 gennaio 2001.

4) *Criterio di aggiudicazione:* articolo 23, comma 1, lettera b), decreto legislativo 157/95.

5) *Modalità di partecipazione:* secondo il bando integrale affisso all'albo pretorio e a disposizione, unitamente ai documenti allegati, allo schema di convenzione e al modulo offerta, presso l'Ufficio appalti e contratti (telefono 0434/79002 - fax 0434/799259).

6) *Termine presentazione offerte:* entro le ore 12.30 del giorno 27 dicembre 2000 a pena di esclusione, secondo le modalità del bando integrale di gara.

7) *Apertura offerte:* 28 dicembre 2000 ore 9.00 in seduta pubblica, nella sede comunale.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DI GARA:
dott. Stefano Moro

COMUNE DI MONFALCONE

(Gorizia)

Estratto dell'avviso di gara mediante pubblico incanto per l'alienazione di beni immobili di proprietà del Comune di Monfalcone, siti nel Comune di San Giovanni al Natisone.

Il Comune di Monfalcone indice un pubblico incanto per l'alienazione di beni immobili di proprietà del Co-

mune di Monfalcone, siti nel Comune di San Giovanni al Natisone. Identificazione catastale: partita n. 4379 di San Giovanni al Natisone, mapp. 74 prato - cl. 3 mq. 2.360 - R.D. lire 15.340 - R.A. lire 9.440; mapp. 75 seminativo - cl. 3 mq. 10.880 - R.D. lire 136.000 - R.A. lire 81.600; mapp. 78 prato - cl. 3 mq. 2.760 - R.D. lire 17.940 - R.A. lire 11.040; mapp. 80 prato - cl. 3 mq. 670 - R.D. lire 4.355 - R.A. lire 2.680.

Prezzo a base d'asta, in aumento, lire 500.100.000 pari ad euro 258.280,10.

Il bando di gara è disponibile presso l'U.O. Gare e contratti, telefono 0481/494430, fax 0481/494485. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2001 al Comune di Monfalcone, piazza della Repubblica, 8 - 34074 Monfalcone (Gorizia).

Monfalcone, 4 dicembre 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Arnaldo Becci

COMUNE DI TRIESTE
Servizio Contratti e Grandi Opere

Bando di gara mediante procedura ristretta accelerata per il servizio di gestione e manutenzione della rete telematica comunale.

1) *Ente appaltante:* Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) *Categoria* 7 - CPC 84.

Servizio di gestione e manutenzione della rete telematica comunale.

L'importo a base di gara è di lire 400.000.000 euro 206.582,76.

3) *Luogo di esecuzione:* Trieste.

4)-b) *Riferimenti legislativi:* articoli 6-1b), 10, commi 8, 23-1a) e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

7/8) *Durata del servizio:* due anni.

9)/10)-a) La procedura accelerata viene motivata dal fatto che l'Amministrazione ha dovuto procedere ad un'onerosa attività progettuale e di monitoraggio protrattasi oltre i limiti di tempo programmati a ridosso della scadenza del precedente appalto.

10)-b) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* ore 12 del giorno 5 gennaio 2001.

10)-c) *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - Italia.

10)-d) Le domande vanno redatte in lingua italiana e devono essere in regola con le disposizioni italiane vigente in materia di bollo.

11) *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* entro il giorno 15 gennaio 2001.

12-a) *Cauzione provvisoria:* lire 8.000.000 euro 4.131,66 da presentare con l'offerta;

b) *Cauzione definitiva:* 10% dell'importo di aggiudicazione.

13) Le imprese ed i raggruppamenti di prestatori di servizi interessati dovranno produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

a) l'iscrizione dell'Impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato - Ufficio registro delle imprese - antecedente all'1 gennaio 1997, con oggetto sociale coerente con i servizi richiesti;

b) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) il possesso dell'autorizzazione ministeriale di 1° grado, rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per eseguire impianti di telefonia e telecomunicazioni;

d) un fatturato complessivo per le specifiche attività di manutenzione ed assistenza tecnica di reti telematiche, negli anni 1997/1998/1999 non inferiore a lire 750 milioni euro 387.342,67;

e) la presenza di una sede operativa, con almeno 3 tecnici addetti alla manutenzione e assistenza, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, od impegno a costituirla entro un mese dall'aggiudicazione;

f) di aver preso visione, in ogni sua parte, della rete telematica fonia/dati e di tutte le apparecchiature attive presenti sulla stessa.

In caso di raggruppamento d'imprese tutte le ditte partecipanti dovranno dichiarare quanto previsto al punto 13) lettere a), b), c), d) ed f). La capogruppo dovrà inoltre dichiarare di avere un fatturato complessivo per le specifiche attività di manutenzione ed assistenza tecnica di reti telematiche, negli anni 1997/1998/1999, non inferiore a lire 450.000.000 euro 232.405,60, mentre le altre imprese, partecipanti al raggruppamento, dovranno

presentare, per la medesima voce, un fatturato non inferiore a lire 150.000.000 euro 77.468,53 nello stesso periodo. In ogni caso, il fatturato del raggruppamento dovrà raggiungere l'importo complessivo richiesto al punto d).

Infine, almeno una delle Imprese, facenti parte del raggruppamento d'imprese, dovrà adempiere agli obblighi e dichiarare quanto previsto al punto 13) e).

La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui sopra, nei modi e nei termini indicati o qualora risultassero incomplete, comporterà l'esclusione dalla gara.

14) *Criteri di aggiudicazione:* l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo pesato più basso rispetto al prezzo base.

Non sono ammesse offerte in aumento.

15) *Altre informazioni:* per eventuali informazioni (in lingua italiana)

- di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Trieste - Sistemi informativi - Passo Costanzi, n. 2 - piano terra - telefono 040/6754515 - presso il quale è in visione il Capitolato d'oneri;
- di carattere amministrativo - rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria, n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668.

16) Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il giorno 7 dicembre 2000.

Trieste, 7 dicembre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

12ª DIREZIONE GENIO MILITARE
UDINE

Gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi demaniali di via Premariacco in Cividale del Friuli (Udine).

Codice gara: 111200.

Importo a base d'asta lire 498.364.727 (euro 257.383,90) + I.V.A. 10%.

Categoria prevalente «OG1» per lire 383.279.084 (euro 197.947,13).

Opere scorporabili «OS6» per lire 95.545.156 (euro 49.344,95).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 21 novembre 2000.

Ditte partecipanti: n. 3.

Ditte ammesse: n. 2.

Ditta aggiudicataria «A.T.I. Scuderi Antonio - Farinato Antonio» con il prezzo offerto di lire 387.870.000 ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE: col. Leonardo Figliolini

POSTE ITALIANE S.p.A.
Zona Immobiliare Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE

Bando di gara per pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione degli uffici di Poste Italiane di Gemona del Friuli, Tarcento, S. Daniele del Friuli, Brugnera e Prata di Pordenone.

1. *Stazione appaltante:* Poste Italiane S.p.A. - Zona immobiliare Friuli-Venezia Giulia - piazza V. Veneto, 1 - 34100 Trieste - telefono 040/6764526, fax 040/6764523.

2. *Procedura di gara:* pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni.

3. *Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:*

3.1. luogo di esecuzione: Uffici postali di Gemona del Friuli, Tarcento, S. Daniele del Friuli, Brugnera e Prata di Pordenone;

3.2. descrizione: appalto con corrispettivo a corpo secondo articolo 19, comma 1, lettera b), legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni per progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione degli uffici di Poste Italiane siti in via Caneva, 5 a Gemona del Friuli (Udine), in piazza del Mercato a Tarcento (Udine), in via Roma, 28 a S. Daniele del Friuli (Udine), in via Ungaresca a Brugnera (Pordenone) e in via Roma, 107 a Prata di Pordenone (Pordenone), nonché per la prestazione di servizi per l'attività di coordinamento delle forniture non ricomprese nell'appalto - ancorché affidate a terzi - e quindi di assistenza ai fornitori, di espletamento pratiche amministrative e di tenuta e custodia dei cantieri, il tutto per la consegna degli uffici «chiavi in mano»;

3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire 1.822.734.583 (unmiliardottocentoventiduemilionisettecentotrentaquattromila583) euro 941.363,85; categoria prevalente OG11; classifica: III;

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire 53.089.357 (cinquantatremilioniottantanovemila357) euro 27.418,36;

3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

- Lavorazione: Impianti tecnologici, Categoria OG 11, Importo lire 963.297.241, Importo euro 497.501,51;
- Lavorazione: Edifici civili e industriali, Categoria OG 1, Importo lire 784.771.631, Importo euro 405.300,72;

Sono previste anche prestazioni di servizi per l'importo di lire 21.576.355 (euro 11.143,26).

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/1994 e successive modificazioni;

4. *Termine di esecuzione:* giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Trattandosi di lavori riguardanti più uffici, il tempo contrattuale verrà computato per ciascun ufficio, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto. L'appaltatore non potrà modificare i tempi dei singoli interventi né il termine complessivo sopra indicato.

5. *Documentazione:* il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché agli elaborati grafici, schede tecniche, progetto definitivo/esecutivo tipo, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta ed il cronoprogramma sono visibili presso gli uffici di cui al punto 1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. È possibile acquistarne copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Ditta Utiltecnica sita in via U. Foscolo, 5 - 34131 Trieste (telefono 040/662666 - fax n. 040/662798).

6. *Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:*

6.1. termine: ore 15.00 del giorno 29 gennaio 2001;

6.2. indirizzo: alla stazione appaltante di cui al punto 1;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30 gennaio 2001 alle ore 10.00 presso la sede della stazione appaltante per la verifica dei requisiti di ammissione e sorteggio ex articolo 10, comma 1 quater, legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 12 febbraio 2001 alle ore 10.00 presso la medesima sede.

7. *Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:* i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. *Cauzione:* l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria di lire 36.455.000, pari a circa il 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
   - mediante deposito su libretto delle Casse di Risparmio postale intestato al soggetto di cui al punto 1;
   - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando.

   Non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari autorizzati diversi da banche e assicurazioni, a pena di esclusione;

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all'emissione del certificato di collaudo provv. o regolare esecuzione.

9. *Finanziamento:* la somma necessaria per il finanziamento farà carico sui conti civilistici nn. 120103000 e 110701000 del budget finanziario dell'anno 2001 delle Poste Italiane S.p.A.

10. *Soggetti ammessi alla gara:* concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. *Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:* i concorrenti devono possedere:

– *(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA):*

- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;

– *(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA):*

- i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2.

12. *Termine di validità dell'offerta:* l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. *Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando e cioè inferiore a lire 1.769.645.227.

14. *Varianti:* non sono ammesse offerte in variante.

15. *Altre informazioni:*

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000 e di cui alla legge n. 68/1999;

b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all'articolo 30, comma 3, della medesima legge e all'articolo 103 del D.P.R. 554/1999;

f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

o) è esclusa la competenza arbitrale.

Trieste, lì 11 dicembre 2000

IL DIRETTORE DELLA ZONA IMMOBILIARE:
E. Scherlich

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
(Gorizia)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Tavernetta al Castello». Determinazione n. 8 del 28 novembre 2000. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DETERMINA

1. di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera Tavernetta al Castello sita a Capriva del Friuli in via Spes-

sa, 7, con 9 camere a n. 2 posti letto e n. 1 camera a n. 2 posti letto e n. 1 aggiuntivo per un totale 21 posti letto, il livello di classificazione «albergo tre stelle»;

2. la classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2002, secondo quanto disposto dall'articolo 13, 13° comma, della legge regionale 17/1997;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, per estratto, sul Foglio annunzi legali della Provincia di Gorizia nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da oggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunzi legali;

5. la presente determinazione è esecutiva dal giorno dell'adozione.

Capriva del Friuli, 28 novembre 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E COMMERCIO:
ag. sc. Roberto Pussi

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Riclassificazione e modifica della capacità ricettiva dell'esercizio di albergo denominato «Villa Rosa». Deliberazione della Giunta comunale 22 novembre 2000, n. 303. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Villa Rosa» sito in via Carducci, n. 12, il cui titolare è la sig.ra Dall'Oglio Carla, legale rappresentante della S.a.s. «Hotel Siana», è riclassificato albergo stagionale con n. 3 (tre) stelle, con la denominazione aggiuntiva di meublé ed una capacità ricettiva totale di n. 25 camere, n. 44 posti letto e n. 25 bagni docce;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

(omissis)

IL SINDACO: Marin

COMUNE DI MAJANO
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

PREMESSA

All'inizio del presente Statuto e parte integrante del medesimo, questa premessa intende porre in luce e riaffermare i valori secolari che sono alla base dell'esistenza giuridica e di fatto della Comunità Majanese. La Comunità di Majano affonda le sue radici nell'antichità celtica e romana, di cui la lingua ladina locale è millenaria testimonianza. La cristianizzazione del territorio, avvenuta a partire dal III - IV secolo della nostra era, ha permeato la popolazione di convinzioni ideali e principi di vita che sono perdurati fino ai nostri giorni. L'uguaglianza della persona umana e il vicendevole aiuto hanno cementato la convivenza della comunità. Le aspirazioni democratiche delle gente majanese sono documentate dagli statuti delle Ville, dalla resistenza alle sopraffazioni feudali, come durante la rivolta contadina nel Cinquecento, dal suo contributo al Risorgimento nazionale e alla Resistenza. Comunità di lavori e di pace, la Comunità Majanese ha dimostrato sempre capacità di ospitalità e di accoglienza e grande apertura d'animo, anche perché posta sugli assi viari che collegano l'Italia ai territori transalpini e la pianura padana all'Oriente balcanico e danubiano. Prova ne sia pure l'emigrazione orientata appunto su queste grandi direttrici e oggi finalmente cessata come fenomeno di massa. La Comunità di Majano ha espresso in passato figure di artisti, di sacerdoti, di imprenditori, di patrioti, di giuristi, di uomini di cultura e di scienza. Ha dimostrato spirito di cooperazione, serietà di vita e di etica professionale. La Società operaia di mutuo soccorso è tuttora esistente. Aggiungiamo lo spirito associativo di tutte le frazioni e l'amore verso le attività sportive intenso e operoso. La Comunità Majanese ha oggi il compito di riaffermare queste realtà, di tutelare il territorio e le testimonianze della sua storia, di salvare la propria lingua, cultura e caratterizzazione etnica, civile e morale, non ultima la sua vocazione di fraternità e di pace.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I
LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1
La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, rispettano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio, raccordandole con le esigenze di sviluppo ed assumono le relative iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita, in particolare curano, rispettano e proteggono la tutela e la salvaguardia delle zone umide di Casasola, delle Sorgive di Bars, dei Pras da Mont, del bosco di Susans e della collina del Fum nel rispetto delle peculiarità naturalistiche, paesaggistiche di tradizione popolare e di rispetto dell'ambiente.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3
Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale e con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate o presenti nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità, della pubblicità, della partecipazione, della semplificazione, della trasparenza e del decentramento.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo VIII.

6. Lo statuto e le sue modifiche o integrazioni sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 4 comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed entrano in vigore dopo l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO II
IL COMUNE

Art. 4
Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento anche attraverso lo strumento del patrocinio e favorendo forme di gemellaggio e solidarietà fra Comunità locali anche al di fuori di quelle nazionali e, inoltre, mantiene contatti con le comunità di emigrati ed emigranti e favorendo scambi culturali con comunità di altri paesi.

2. Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Il Comune contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione ed incentiva, per quanto di sua competenza la medicina sociale, scolastica e sportiva.

5. Il Comune promuove e tutela le attività produttive agricole ed industriali, nonchè quelle commerciali, artigianali e dei servizi, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente; favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni della Comunità; promuove le attività sociali e la pratica sportiva dilettantistica, incentivandola con la realizzazione di strutture adeguate, con idonei servizi, contributi, sovvenzioni e mettendo a disposizione anche gratuita gli impianti per lo svolgimento della loro attività anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti.

6. Il Comune valorizza e promuove l'identità etnicoculturale e la lingua friulana secondo le forme e le modalità previste dal regolamento.

7. Il Comune promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

8. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, in particolare con quelle espresse nel contermine territorio collinare del Friuli Centrale per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare da parte di un maggior numero di cittadini la fruizione delle attività sociali realizzate e di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

9. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo di sviluppo complessivo.

10. Il Comune indirizza la propria azione al principio di solidarietà.

11. Il Comune si uniforma alla carta europea delle autonomie locali impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e alla sua attuazione.

12. Il Comune promuove ed incentiva tutte le iniziative socio-culturali e ricreative, attraverso l'istituto del

patrocinio, l'erogazione di contributi e di sovvenzioni o mettendo a disposizione il proprio apparato tecnico-manutentivo per l'allestimento delle strutture necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.

13. Il Comune riconosce le Pro Loco e le associazioni tra le stesse come strumento di promozione dell'attività turistica di base, pertanto come l'ente di riferimento tecnico necessario in materia; ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato o gratuito di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite convenzioni.

14. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e si impegna a che ci sia la presenza di entrambi i sessi, di norma per tutti gli organi collegiali del Comune. La presenza di entrambi i sessi è criterio di indirizzo per le nomine presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 5

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, con esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate al comma 1.

3. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

4. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

5. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142 il Comune adempie ai propri compiti e gestisce servizi di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

6. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate e subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal proprio ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione dei procedimenti e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

4. Al fine di garantire l'osservanza dei principi stabiliti dal presente articolo, viene istituita apposita commissione consiliare permanente denominata «Commissione per la trasparenza e per il controllo dell'attività amministrativa».

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. La circoscrizione del Comune è costituita da: Majano Capoluogo comprendente: Borgo Deveacco, Borgo Susenis, Borgo Majano Chiesa, Borgo Are, Borgo Cais e dalle frazioni di Farla, San Eliseo, Pers, San Salvatore, Casasola, Tiveriacco, Comerzo, San Tomaso e Susans.

3. Il territorio del Comune si estende per kmq. 28,16 ed è confinante con i Comuni di San Daniele del Friuli, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Buia, Colloredo di Monte Albano, Rive d'Arcano.

4. La eventuale modifica della denominazione dei borghi e delle frazioni deve essere deliberata dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

5. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano anche al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

6. La sede del Comune è posta in Majano capoluogo e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

7. In tale sede si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. Per particolari esigenze il Consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 8

Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico

apposito spazio da destinarsi ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale sovrintende agli adempimenti relativi all'affissione degli atti degli avvisi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 9

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «Majano» e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1981, n. 3165 e registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 1981.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Tuttavia la Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

CAPO III

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE

Art. 10

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità:

a) adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando per la stessa i mezzi ritenuti necessari;

b) concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

c) partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di sviluppo, secondo le norme della legge regionale;

d) pianifica l'azione amministrativa mediante coordinamento economico degli indirizzi e dei programmi stabiliti.

2. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione statale, regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione della vocazione civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche del proprio territorio e si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 11

Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è Responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di governo secondo la legge dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Gli organi elettivi svolgono la funzione di rappresentanza democratica della Comunità locale.

6. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 12

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunti, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e quelli previsti nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attivitò del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonchè la modalità di riferimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 14
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e gli atti fondamentali previsti dalla legge che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che disciplinano l'istituzione dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio comunale può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta comunale di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

Art. 15
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio comunale verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegue i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. È istituito, con inizio dell'anno successivo al secondo esercizio dopo l'entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei revisori dei conti dei risultati di cui al comma 4 e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta comunale riferisce al Consiglio comunale, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio comunale, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del proprio Presidente o suo delegato tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del comma 1 è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta comunale, secondo le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 16

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti riservati dalla legge allo stesso.

Art. 17

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità, la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono disciplinate dall'articolo 31, comma 2 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per due volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il Regolamento disciplinerà i casi di assenza per giustificati motivi.

5. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza immotivata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

6. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine richiesto nella comunicazione scritta, che comunque non puo' essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7. Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 81 del 25 marzo 1993, nel caso in cui un seggio rimanga vacante per qualunque causa, lo stesso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale si applica il comma 2 dell'articolo 22 surrichiamato.

9. In caso di surrogazione o supplenza il Consigliere entra in carica non appena adottate dal Consiglio comunale le relative deliberazioni.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, e di ottenere copia di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa.

2. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge e dal Regolamento.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare all'esame del Consiglio comunale interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3 bis. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono nel primo Consiglio comunale utile, dopo la data di presentazione, alle interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri comunali, e comunque le risposte devono essere date entro trenta giorni. Su richiesta dell'interessato la risposta deve essere data direttamente allo stesso senza investire il Consiglio comunale.

3 ter. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di presentazione dell'interrogazione o dell'interpellanza al protocollo del Comune ovvero nelle sedute del Consiglio Comunale.

3 quater. Il regolamento consiliare potrà disciplinare ulteriori modalità in ordine all'interrogazione o interpellanze.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale.

5. Il Consigliere eletto a rappresentare il Comune presso altro Ente o altro organo esterno dovrà relazionare sulla sua attività almeno una volta all'anno. In casi eccezionali, il Consiglio Comunale può richiedere allo stesso ulteriori relazioni. Il Sindaco inserisce l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

6. Ciascun Consigliere è invitato ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, dove verranno notificate e recapitati tutti gli atti inerenti la carica di consigliere.

Art. 19

Sessioni - convocazioni e norme di funzionamento

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere al domicilio eletto sul territorio del Comune; la consegna deve contenere la dichiarazione del messo comunale. Il Regolamento del Consiglio disciplina i casi di consegna dell'avviso in caso di mancata elezione del domicilio nel territorio comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la piu' ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima in caso di eccezionali esigenze. La documentazione relativa all'approvazione delle linee programmatiche deve essere messa a disposizione almeno 7 giorni prima della data fissata per la discussione.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze diverse.

12. Le votazioni sono effettuate con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono disciplinate dal regolamento. In ogni caso si procede a votazione segreta nell'ipotesi di nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

13. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. La convocazione con avviso scritto, da consegnarsi a domicilio, deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

14. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

15. Alle sedute del Consiglio comunale assiste il Segretario comunale, coadiuvato da un dipendente comunale, scelto dallo stesso, per la registrazione magnetica degli interventi e la successiva verbalizzazione degli atti.

16. I verbali del Consiglio comunale, sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

17. Apposito regolamento determina le norme per il funzionamento e le convocazioni del Consiglio comunale.

18. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, sono presen-

tate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

19. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

20. Con cadenza almeno annuale il Consiglio comunale, in sessione straordinaria, provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che potranno emergere in ambito locale.

21. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione del grado di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del quadro di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti in ogni lista costituiscono un gruppo consiliare, secondo quanto previsto dal regolamento. Il gruppo consiliare deve dare comunicazione al Segretario comunale del nominativo del capo gruppo. Nelle more della designazione i capi gruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti di lista.

2. I Consiglieri eletti in lista diversa possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, dando comunicazione al Segretario comunale del nominativo del Capo Gruppo. Qualora non si eserciti quest'ultima facoltà o nelle more della designazione, il capigruppo è individuato tra consiglieri non componenti della Giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza.

3. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 21

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

2. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al comma 1, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla competente Commissione consiliare, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

4. Qualora il Consiglio comunale non deliberi le nomine di sua competenza nei termini previsti dalla legge, provvede il Sindaco ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentiti i capi gruppo e comunicando le nomine al Consiglio comunale nella prima seduta.

Art. 22

Commissioni consiliari

1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale le seguenti commissioni permanenti denominate consiliari:

a) commissione per affari generali ed istituzionali;

b) commissione per le attività economiche e produttive;

c) commissione bilancio, patrimonio e finanze;

d) commissione per i servizi socio-assistenziali;

e) commissione per la cultura e per i servizi ricreativi, sportivi e tempo libero;

f) commissione per il territorio e l'ambiente;

g) commissione per la trasparenza e per il controllo dell'attività amministrativa.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento e delimita gli ambiti delle materie di competenza.

3. Le Commissioni di norma sono costituite da cinque consiglieri di cui tre rappresentanti della maggioranza e due rappresentanti la minoranza.

4. Alle riunioni delle commissioni partecipa il Sindaco o l'Assessore competente per materia per relazionare sugli argomenti senza diritto di voto.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche quali esperti, per l'esame di specifici argomenti. Pertanto ogni commissionario dovrà comunicare i nominativi degli esperti per materia che eventualmente lo potranno sostituire per la trattazione di argomenti specifici.

6. Qualora gli argomenti da discutere ne giustificano la scelta due o più commissioni possono riunirsi contestualmente ed esaminare congiuntamente gli argomenti.

Art. 23

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) materie da sottoporre ad esame;

b) procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

3. Il Consiglio comunale nomina, a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo candidato, i componenti delle singole commissioni e tra questi con successiva votazione designa il Presidente.

4. Per quanto concerne le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. In particolare, spetta ai gruppi di opposizione la presidenza della commissione per la trasparenza e per il controllo dell'attività amministrativa di cui alla lettera g), comma 1, del precedente articolo 21.

Art. 24

Commissioni comunali

1. Il Consiglio comunale provvede, altresì, alla costituzione delle Commissioni comunali di propria competenza, previste da specifiche leggi, con le modalità e i termini fissati nelle stesse.

Art. 25

Commissione di indagine

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81 il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le commissioni sono composte da cinque Consiglieri di cui tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza, non possono far parte della commissione il Sindaco e gli Assessori.

3. Il funzionamento è disciplinato dal regolamento.

4. Le commissioni hanno tre mesi di tempo per relazionare in Consiglio comunale sul risultato dell'indagine. Per svolgere le proprie funzioni le Commissioni e il suo Presidente, nominati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, del presente Statuto, possono sentire i funzionari dell'ente, nonchè chiunque altro possa essere a conoscenza di elementi utili per l'indagine. Debbano, altresì, sentire il Sindaco.

5. L'Amministrazione comunale mette a disposizione della commissione ogni atto di informazione in suo possesso.

6. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto delle notizie delle informazioni ricevute nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Il Consiglio comunale può a maggioranza assoluta dei propri membri a previa motivazione prorogare per una sola volta e per lo stesso periodo (tre mesi) i lavori delle commissioni.

8. La proposta formale di costituzione delle commissioni, contenente una breve relazione illustrativa, sottoscritta da almeno un consigliere comunale va depositata presso la segreteria comunale.

9. Il Sindaco è obbligato nel primo Consiglio comunale utile a porre all'ordine del giorno le proposte di costituzione delle Commissioni, salvo il rispetto dei termini di convocazione e di deposito degli atti.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

Ruolo e competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo collegiale di governo locale del Comune di Majano, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze attribuite dalle leggi e dal presente statuto al Sindaco, al Segretario, al Direttore generale e ai dirigenti.

2. La Giunta comunale attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale. Svolge attività propositiva nei confronti dello stesso. A tal fine compie tutti gli atti necessari e propedeutici alle decisioni di competenza del Consiglio comunale.

3. La Giunta comunale persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio comunale, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata eletta.

4. La Giunta comunale riferisce al Consiglio comunale annualmente sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma. A tal fine la relazione della Giunta comunale è depositata presso l'Ufficio del Segretario comunale, affinchè tutti i Consiglieri possono prenderne preventiva visione, cinque giorni prima dalla data fissata per l'adunanza consiliare.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la Giunta comunale, nell'esercizio di attribuzioni governative, in particolare:

a) propone al Consiglio comunale i regolamenti, predisposti d'intesa con i capi gruppo;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi comunali;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe dei servizi, mentre elabora e propone al Consiglio comunale i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni, su proposta del Responsabile del Servizio interessato;

g) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, di qualunque genere ad enti e persone;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

n) approva ordini del giorno che comunicherà al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

6. La Giunta comunale, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali del Comune;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale e la competente commissione;

c) determina i termini e le modalità e i criteri ed i modelli di rilevazione del controllo della gestione interna, sentito il collegio dei Revisori dei conti, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

d) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

e) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

f) approva il PEG su proposta del Direttore generale.

Art. 27

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori.

2. Uno degli Assessori è investito della carica di Vice-sindaco.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri: possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 28

Nomina della Giunta

1. Il Vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinate dalla legge, non possono comunque fare parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il 3º grado, di affiliazione ed i coniugi.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio da essi amministrato.

Art. 29

Esercizio delle funzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale esercita le funzioni in forma

collegiale, con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

2. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, essa inoltre, è presieduta dal Sindaco e, in suo assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano in base all'ordine di elencazione previsto nel documento programmatico.

3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti della Giunta comunale con votazione palese.

4. Il Sindaco può disporre che le adunanze della Giunta comunale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti, funzionari, dipendenti del Comune e Consiglieri comunali.

5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta comunale, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, consorzi, commissioni.

6. Gli Assessori curano, per delega scritta dal Sindaco, con poteri di indirizzo e di controllo, la trattazione di determinate materie specificatamente definite dalla delega stessa. La delega scritta attribuisce all'Assessore le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, su giustificato motivo.

7. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o le revoche delle deleghe vengono comunicate al Consiglio comunale dal Sindaco nello stesso termine e pubblicate all'Albo pretorio.

8. L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, escluse quelle di Vice Sindaco, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

9. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente, dall'Assessore anziano e dal Segretario comunale.

10. L'Assessore comunale, che non interviene a tre sedute consecutive di Giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica. Per quanto concerne i casi di assenza per giustificati motivi, si applicano le norme previste per i Consiglieri comunali.

Art. 30

Revoca, dimissioni e decadenza degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con proprio decreto da notificarsi agli interessati, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Sulle decisioni del Sindaco è possibile un dibattito senza alcuna deliberazione del Consiglio comunale.

2. Le dimissioni degli Assessori diventano efficaci dal momento delle loro presentazioni al Sindaco, a tal proposito fa fede la data di assunzione delle stesse al protocollo del Comune.

3. In caso di dimissioni, decadenze, decesso o altra vacanza permanente di un assessore il Sindaco provvede con proprio decreto entro 30 giorni alla nomina del nuovo Assessore secondo le modalità dell'articolo 28 del presente statuto.

4. Qualora la revoca o la vacanza riguardi l'Assessore nominato Vice Sindaco, il Sindaco con proprio decreto provvede immediatamente alla nomina del nuovo Vice Sindaco.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 32

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e svolge le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Quale Presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti fissando i criteri per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e ne verifica i risultati.

5. Quale Ufficiale di Governo sovrintende i servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

6. Il Sindaco è garante nel rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e nell'osservanza dei regolamenti.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

9. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 33

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco nel rispetto di quanto previsto all'articolo 31, comma 1, del presente Statuto:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta comunale;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo ed impartisce allo stesso direttive in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;

f) ha facoltà di affidare ad Assessori e Consiglieri la cura di particolari settori dell'Amministrazione comunale, delegandone le relative competenze, la delega ai consiglieri non comporta rilevanza esterna;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale;

h) convoca i comizi per i referendum indetti dalla Giunta comunale;

i) adotta ordinanze ordinarie;

l) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

o) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta comunale e del Segretario comunale;

q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali;

r) sovraintende e coordina secondo le modalità e le forme previste dalle leggi il corpo di Polizia municipale;

s) fa pervenire all'Ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni.

Art. 34

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre, nel rispetto delle leggi vigenti, l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il Collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comu-

nale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 35

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e le presiede ai sensi del regolamento;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta comunale e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 36

Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione del decreto di nomina.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 38

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco, al consigliere anziano e all'assessore anziano.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio e alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del CO.RE.CO.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune dei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra attribuzione prevista dallo statuto o dal regolamento, conferitagli dal Sindaco.

6. Al segretario comunale, qualora gli siano state conferite dal Sindaco competono anche le seguenti attribuzioni:

a) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei Responsabili dei Servizi;

b) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

c) promuove i procedimenti ed adotta in via surrogatoria gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

d) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, in via surrogatoria, in caso di assenza anche temporanea dei responsabili dei Servizi e previa deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o laurea equipollente, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni «vicarie» od «ausiliarie» del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

CAPO II
UFFICI

Art. 40
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

e) riconoscimento e tutela della libera organizzazione sindacale dei lavoratori.

Art. 41
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenze ai bisogni e l'economicità. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 42
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed i funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il comportamento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 43
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di

polizia amministrativa, nonchè delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibili ed urgenti.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 44

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale e qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 51 bis, comma 3 della legge 142/1990, può conferire le funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 45

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) attua gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi politico-istituzionali, avvalendosi dei responsabili dei servizi secondo le direttive che saranno impartite dal Sindaco e dalla Giunta;

b) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, previo assenso del Sindaco;

e) coordina e sovrintende i responsabili dei servizi;

f) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla Giunta;

g) adotta le misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed i rendimenti degli uffici e dei servizi;

h) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandate alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

i) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta comunale ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 46

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 47

Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi:

a) stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti;

b) approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;

c) gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

d) provvedono al rilascio delle autorizzazioni e concessioni, ad eccezione dei casi in cui essi non sono riservati per legge al Sindaco;

e) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

g) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gare e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

h) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

i) emettono le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

j) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 38 della legge 142/1990;

k) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

l) provvedono a dare pronta esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta e dalle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore generale;

m) forniscono al Direttore generale nei termini di cui al regolamento comunale di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione;

n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

p) rispondono nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

q) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare alcune delle funzioni loro assegnate, previo assenso del Sindaco e del Direttore generale, al personale loro sottoposto pur rimanendo loro responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 48

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 51, comma 5 della legge n. 142/1990.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentono apposite norme di legge.

Art. 49

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

LA RESPONSABILITÀ

Art. 50

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio, che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1º comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario somunale o ad un Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 51

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferito dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del col-

legio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 52

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro comunale, deve renderne il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 53

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozionale dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Per la gestione associata del servizio acquedottistico e delle gestioni delle reti comunali e delle utenze, il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo le norme previste per le aziende speciali, ove compatibili.

7. Nella scelta della forma di gestione di altri servizi, il Comune fatto salvo il principio della economicità, accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

Art. 54

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 55

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinare dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienze di amministrazione.

Art. 56

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità, nei limiti di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 57

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente

dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati al servizio erogato, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 58

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessita' ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 59

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta comunale su indicazione del Consiglio di amministrazione con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 60

Nomina e revoca

1. I componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri comunali, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocate, su proposta motivata del Sindaco, o 1/3 dei consiglieri comunali, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 61

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società ed il Comune.

Art. 62

Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. A tal fine una convenzione per l'esercizio di una o più funzioni e servizi in forma associativa può essere promossa tra i Comuni compresi nel territorio collinare del Friuli Centrale.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 63

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia ed efficienza dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio comunale richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del collegio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 64

Composizione e nomina del collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non rientrano nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Le proposte inerenti all'elezione revisori, depositate presso la Segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.

4. Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta comunale in carica, i dipendenti dell'Ente, i Consiglieri comunali ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente, coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza, coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo.

5. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi i casi di prestazioni una tantum.

6. È altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

7. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

8. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. La presidenza del Collegio compete al Revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio comunale nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, diversamente la presidenza è attribuita come per legge.

9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 65

Svolgimento delle funzioni del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia della opera e dell'azione dell'Ente.

3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonchè la regolarità dei fatti gestionali attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e o modifiche patrimoniali.

6. Essi presentano al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta comunale, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

8. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale in ordine a specifici fatti di gestione e devono essere sentiti in ordine ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.

9. Il Regolamento di contabilità definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art. 66

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema del controllo interno dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costituire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la corrispondenza delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scostamenti previsti e realizzati ed individuazione delle relative responsabilità.

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 67

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con i Comuni compresi nel territorio collinare del Friuli Centrale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 68

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 69

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Provincie.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti in prima seduta ed in seconda seduta a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 70

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto del comma 2 del precedente articolo 69, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 71

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 70 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge Regionale, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 72

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, perciò che attiene all'impatto ambientale, alla tutela dei parchi e ai rischi dell'inquinamento.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni e i rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 73
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, sindacale ed imprenditoriali incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici problemi.

5. L'Amministrazione può attivare, con regolamento, forme di consultazione, non escluse assemblee consiliari aperte, per acquisire il parere di soggetti economici e di gruppi di cittadini su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 74
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 75
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 76
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 75 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di in-

tervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 77

Proposte

1. Trecento cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi riguardanti l'intera comunità, mentre per le singole realtà locali, così come definite nell'articolo 7 del presente Statuto, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi riguardanti le frazioni o il Quartiere il quindici per cento dei cittadini elettori ivi residenti. Il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa in numero massimo di cinque entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti si puo' giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Della proposta, comunque, sarà data comunicazione al Consiglio comunale.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 78

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 81, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. Il Comune valorizza particolarmente gli organismi di partecipazione che nello specifico sono i Comitati di quartiere e frazione, in quanto espressione partecipativa dei cittadini alla vita locale, e riconosce le associazioni di volontariato nel rispetto del pluralismo e ogni altro Ente o associazione che persegue forme di solidarietà sociale, di impegno civile, promozione economica e impegno ambientale per contrastare l'emarginazione, per migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 79

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 80

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando con apposito regolamento, finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro quindici giorni dalla richiesta.

4. È costituita la conferenza tra la Giunta comunale, i Capi gruppo consiliari, le rappresentanze delle associazioni, del volontariato e delle altre organizzazioni presenti sul territorio per un confronto sulle linee progettuali del bilancio negli indirizzi generali.

Art. 81

Incentivazione

1. Agli Enti, alle Associazioni ed altri organismi di partecipazione, è garantito l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune conformemente al regolamento di partecipazione, e possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 82

Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 83

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiori al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può decidere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. Inoltre i referendum possono essere promossi dal Consiglio comunale e dai Comitati di frazione o quartiere all'unanimità.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi comunali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalle potestà referendarie le seguenti materie:

a) statuto;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 84

Effetti del referendum

1. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% +1 degli aventi diritto.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nelle consultazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti.

Art. 85

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 86

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente, di norma, si avvale dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, e può avvalersi, inoltre, dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso di detto norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, disciplina la pubblicazione degli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune concede adeguati spazzi per la pubblicazione delle attività delle associazioni, degli organismi di partecipazione, compresi i partiti politici, onde garantire una maggiore informazione.

Art. 87

Trasparenza amministrativa

1. Per l'adempimento di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed

al fine di disciplinare le varie forme di appalto, di conferimento di incarichi, di progettazione, direzione e collaudo di opere pubbliche con norme chiare ed improntate a criteri universalistici di trasparenza e di visibilità delle diverse responsabilità, il Consiglio comunale adotta appositi regolamenti.

Art. 88

Pubblicità degli atti

1. È istituito il notiziario ufficiale del Comune di Majano quale luogo per l'informazione e la pubblicazione degli atti amministrativi maggiormente significativi.

2. Un apposito regolamento stabilirà la periodicità, le forme di diffusione, i contenuti della pubblicazione e le modalità di redazione.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 89

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quindici per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 90

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e comunque non in contrasto con disposizioni di leggi statali o regionali.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposta dall'articolo 69 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti diventano efficaci dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati approvati ad eccezione di quelli in cui specifiche disposizioni di legge prevedono termini diversi. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 91

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati dal Consiglio comunale nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ad eccezione di quelli che specifiche disposizioni di legge prevedono termini diversi.

Art. 92

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Art. 93

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri obbligatori

prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'articolo 17 della legge 127/1997.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 94

Norme transitorie e finali

1. Il Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

2. Le funzioni di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 spettanti ai dirigenti, fin tanto che non venga prevista tale figura professionale in pianta organica o in caso di temporanea assenza, spettano al Segretario comunale o, se nominato al Direttore generale, ad eccezione di quelle che il presente Statuto conferisce ad altro organo nonché quelle per le quali sussista una incompatibilità derivante da una specifica attribuzione di competenza al Segretario comunale da parte della legge. In quest'ultimo caso tali competenze sono attribuite al Capo dell'Amministrazione.

3. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge previsti dall'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Il presente statuto è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 107 dell'1 ottobre 1991 e n. 160 del 16 dicembre 1991. Successivamente è stato modificato con le seguenti delibere consiliari: n. 34 del 21 marzo 1994, n. 95 del 25 novembre 1999 (in attuazione della legge 3 agosto 1999, n. 265), n. 5 del 22 febbraio 2000, ravvisata legittima, per ultimo, dal CORECO di Udine nella seduta del 20 marzo 2000 al n. 2000/0023317 di prot.).

COMUNE DI ROMANS D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di adozione del P.R.P.C. ambito n. 1 della zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e comprensoriale di via Aquileia.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 50 di data 22 novembre 2000, esecutiva a sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche, il Piano regolatore particolareggiato comunale - ambito n. 1 della zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e comprensoriale di via Aquileia.

Il P.R.P.C. adottato è depositato a partire dal giorno 21 dicembre 2000 presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza municipale, lì 20 novembre 2000

IL SINDACO: Mirio Bolzan

PROVINCIA DI TRIESTE

Determina dirigenziale 20 novembre 2000, n. 404. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali. Proroga dei termini.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

VISTA la nota del Comune di Trieste del 22 settembre 2000 con la quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui alla determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I del 25 maggio 2000;

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste una proroga di giorni trenta dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili sito in via Errera, s.n. Trieste di cui alla determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I del 25 maggio 2000.

Il metodo di trattamento dei rifiuti, i tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare, le condizioni di gestione dell'impianto e le prescrizioni sono le medesime descritte dalla determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I del 25 maggio 2000.

(omissis)

IL RESPONSABILE: dott. chim. Paolo Plossi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, nella sala riunioni dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia (telefono 0481-592521), la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice dei concorsi pubblici sottosegnati nel giorno e all'ora indicata:

- 22 gennaio 2001 - ore 9.30:
  n. 2 posti di dirigente psicologo di (ex I livello) di psicologia;
- 22 gennaio 2001 - ore 10.00:
  n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:
dott. Bernardetta Maioli

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE

(Trieste)

Avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale - VII q.f.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato ed a tempo parziale per un n. di 18 ore settimanali, di assistente sociale - VII q.f.

Titolo di studio e requisiti richiesti: diploma di assistente sociale o diploma universitario di assistente sociale. Iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali. Possesso della patente di guida di categoria «B». Conoscenza della lingua slovena.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (n. 95 del 5 dicembre 2000).

Informazioni presso l'Ufficio di segreteria del Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina (Trieste) - telefono 040-8329244.

S. Dorligo della Valle, 7 dicembre 2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
dr. Mitja Ozbic

PRO SENECTUTE - I.P.A.B.

TRIESTE

Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Segretario - cat. D (ex VII q.f.). Riapertura dei termini.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di Segretario, categoria D (ex VII q.f.) del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie locali del 31 marzo 1999, si informa che sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nel senso che la stessa, inviata a mezzo raccomandata A.R. deve pervenire entro, e non oltre, il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Requisiti per partecipazione:

- titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o lauree equipollenti;
- anzianità di servizio: almeno un anno, prestata nella medesima professionalità, nelle I.P.A.B.

Per informazioni e per ritirare copia del bando e della domanda rivolgersi all'Associazione Pro Senectute I.P.A.B di Trieste, via Valdirivo, 11 - 34132 Trieste - telefono 040/364154, fax 040/661102.

Trieste, 30 novembre 2000

IL PRESIDENTE: Enrico Caratti